GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1876 — ROMA — VENERDI' 27 OTTOBRE — NUM. 251

AVVISO

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 31 ottobre 1876, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del Giornale.

Le domande di associazione e di inserzione con vaglia postale in *piego affrancato* o con biglietti di Banca in *piego affrancato* e *raccomandato* od *assicurato*, debbono essere indirizzate all' AMMINISTRAZIONE della *Gazzetta Ufficiale*, in Roma, via de' Lucchesi.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. **3434** (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione,

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione ,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono approvati il Regolamento generale universitario ed i Regolamenti speciali delle Facoltà di Giurisprudenza, di Medicina e Chirurgia, di Scienze matematiche, fisiche e naturali, di Filosofia e Lettere, e delle Scuole di applicazione per gli ingegneri, annessi al presente decreto, e firmati d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Art. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori non conformi a quelle contenute nei suddetti Regolamenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 8 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. COPPINO.

Regolamento generale degli studi universitari del Regno.

CAPO I.

Art. 1. L'anno scolastico per le Università durerà nove mesi e mezzo.

In nessuna finirà innanzi al 30 luglio, nè incomincierà innanzi al 15 ottobre.

Entro questi limiti sarà lecito a ciascun Consiglio accademico di fissare il giorno dell'apertura e della chiusura dell'anno.

Art. 2. Non più tardi di 20 giorni dopo l'apertura dell'anno scolastico sarà letto il discorso inaugurale.

Leggerà il discorso, nel primo anno, un professore ordinario scelto dalla Facoltà di filosofia e lettere; nel secondo dalla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali; nel terzo dalla Facoltà di diritto; nel quarto dalla Facoltà di medicina.

Il Consiglio accademico avrà cura di coordinare questa successione secondo i precedenti.

Il discorso potrà essere in italiano o in latino.

Art. 3. Il discorso inaugurale sarà consegnato, dopo la lettura, alla segreteria dell'Università per istamparsi.

Insieme col discorso si pubblicheranno nel corso del mese:

1° Le liste nominative degli studenti:

a) Che s'immatricolarono nell'anno precedente;

b) Che fecero gli esami di promozione o finali.

Questa seconda lista verrà distinta per categorie di esami.

Degli studenti non approvati si indicherà il numero, ma si tacerà il nome.

2° La lista nominativa dei professori ufficiali e privati, che insegneranno durante l'anno, colla indicazione degli insegnamenti di ciascheduno.

Saranno notate le variazioni di questa lista rispetto a quella dell'anno anteriore; ed ove qualche professore ufficiale o privato sia defunto, verrà aggiunta una breve notizia della vita e degli scritti di lui, compilata per cura della Facoltà.

3° Il calendario dell'anno scolastico.

Art. 4. Le vacanze durante l'anno scolastico sono:

1° Le domeniche e le altre feste civili;

2° Dodici giorni per il Natale ed il Capo d'anno;

3° Diciotto giorni per il Carnevale e la Pasqua;

4° Il giorno della festa nazionale dello Statuto e l'anniversario della nascita del Re.

Spetterà al Consiglio accademico di fissare i giorni in cui avranno principio e termine le vacanze indicate al n. 2, e di ripartire nel modo migliore, fra il Carnevale e la Pasqua, le vacanze indicate al n. 3.

Nell'Università dove si credesse buono di prolungare l'anno sco-

lastico oltre il 15 agosto, si potranno accrescere di tanti giorni le vacanze di Pasqua, quanti fossero quelli aggiunti in fine dell'anno; però a ciò deve essere richiesto ed ottenuto l'assenso del Ministero.

Art. 5. Le lezioni cominciano il giorno dopo del discorso inaugurale.

Capo II. — *Degli studenti e degli uditori.*

Art. 6. È studente o uditore in una Università del Regno, chi venga inscritto con l'una o l'altra qualità nella matricola di essa.

Art. 7. Lo studente avrà diritto di conseguire i gradi accademici conferiti da ciascuna Facoltà, quando si sia conformato in tutto ai regolamenti.

L'uditore potrà inscriversi a tutti i corsi o a corsi singoli, e conseguire in questi l'attestato di diligenza.

Art. 8. Per immatricolarsi studente sarà necessario presentarne domanda alla Segreteria dell'Università. In essa, oltre il nome dello studente e dei suoi genitori, dovrà essere notato:

a) Il luogo di nascita;

b) Il domicilio della famiglia;

c) L'abitazione sua nella città;

d) L'indicazione della Facoltà a cui intende ascriversi.

La domanda dovrà essere inoltre corredata dei seguenti documenti:

1° La fede di nascita;

2° Il diploma originale di licenza liceale, ovvero gli altri titoli che, secondo i regolamenti, bastino per l'ammissione ai vari corsi;

3° La quietanza del pagamento della tassa d'immatricolazione, e della prima metà almeno della tassa d'iscrizione.

L'uditore dovrà presentare la sua domanda corredata degli stessi documenti e produrre la ricevuta di pagamento della tassa prescritta. Soltanto qualora voglia inscriversi a corsi singoli è dispensato dai documenti indicati al n. 2.

Egli potrà anche acquistare la qualità di studente purchè comprovi di aver adempiuto a tutte le condizioni imposte agli studenti. Per gli uditori a corsi singoli, varranno soltanto i corsi compiuti dopo il conseguimento dei titoli indicati sopra al § 2.

Le donne possono essere iscritte nel registro degli studenti e degli uditori ove presentino i documenti richiesti nei paragrafi precedenti o titoli equipollenti.

Art. 9. Gli stranieri che chiederanno d'immatricolarsi studenti in una Università italiana dovranno presentare un regolare attestato di aver compito gli studi secondari, se vorranno inscriversi al primo anno d'Università, e insieme con questo attestato, l'altro dei corsi seguiti in una Università estera se vorranno inscriversi ad un anno ulteriore.

I Consigli delle Facoltà di filosofia e lettere e di scienze matematiche, fisiche e naturali avviseranno se l'attestato degli studi secondari equivalga a quello di licenza liceale; ed il Consiglio della Facoltà nella quale si chiede l'iscrizione se, e a quale anno di corso, possono abilitare i corsi fatti nelle Università straniere.

L'avviso del Consiglio di Facoltà verrà comunicato volta per volta al Ministro e, sentito il Consiglio superiore, confermato o riformato da lui.

Art. 10. Il tempo utile a presentare la domanda di cui all'art. 8 sarà di venticinque giorni.

Questo tempo comincierà quindici giorni innanzi e finirà dieci giorni dopo l'apertura dell'anno scolastico.

Art. 11. Il segretario dell'Università affiggerà giorno per giorno all'albo di questa la lista dei nomi degli studenti ed uditori, le domande dei quali saranno trovate in regola.

Art 12. Gli studenti ed uditori, quando vedranno pubblicato il proprio nome, si presenteranno in segreteria e ritireranno da questa il libretto d'iscrizione.

Art. 13. Il libretto d'iscrizione porterà il bollo della segreteria colle date dell'anno in cui lo studente sarà abilitato a servirsene, e l'annotazione del pagamento eseguito della tassa d'immatricolazione e della prima rata della tassa d'iscrizione.

In esso lo studente scriverà il suo nome, quello dei professori dei quali vorrà seguire i corsi e il titolo di tali corsi; i professori attesteranno della diligenza di lui.

L'economo vi noterà a suo tempo il pagamento della seconda rata della tassa d'iscrizione e delle altre tasse.

Art. 14. Il segretario dell'Università terrà due registri:

1° Degli studenti ed uditori immatricolati, ripartiti per Facoltà;

2° Della carriera scolastica di ciascuno studente.

Di entrambi sarà mandato un estratto ai presidi di ciascuna Facoltà.

Art. 15. Ricevuto dalla segreteria il libretto d'iscrizione, la tessera d'immatricolazione ed un estratto del regolamento universitario contenente le disposizioni relative ai diritti e ai doveri degli studenti, lo studente si presenterà al preside, il quale gli darà il manifesto contenente l'ordine degli studi proposto dalla Facoltà.

Quindi lo studente si presenterà agli insegnanti dei quali vorrà seguire le lezioni, e questi apporranno la loro firma sul libretto d'iscrizione.

Non più tardi di un mese dall'apertura dell'anno scolastico lo studente consegnerà il libretto d'iscrizione sottoscritto dai professori alla segreteria, la quale farà le opportune annotazioni sul registro della carriera scolastica, e restituirà nei giorni successivi il libretto medesimo allo studente.

Art. 16. L'immatricolazione cessa:

1° Per punizione disciplinare;

2° Per congedo chiesto ed ottenuto.

Il libretto d'iscrizione sarà rinnovato ogni anno.

Art. 17. Lo studente che durante il corso voglia passare da una Università ad un'altra, chiederà congedo al rettore di quella che lascia, esprimendo nella domanda i motivi.

Se il rettore giudica validi i motivi addotti, farà rilasciare allo studente un foglio di congedo su cui verrà trascritta la parte di registro che ne concerne la carriera scolastica.

Alla fine del corso lo studente avrà di diritto un attestato in cui verrà trascritta tutta la sua carriera scolastica.

Art. 18. Al termine dell'anno scolastico nei primi quindici giorni dopo la chiusura dei corsi, o nei primi quindici giorni dell'anno successivo lo studente riporterà in segreteria il libretto del quale si servì nell'anno anteriore, e ne ritirerà uno nuovo. La iscrizione si compirà colle norme indicate sopra agli articoli 13 e 15.

Le iscrizioni fatte in un libretto senza bollo o col bollo d'un anno anteriore non avranno valore.

Art. 19. La tessera avrà la durata dell'immatricolazione. Tuttavia lo studente e l'uditore dovranno al cominciare d'ogni anno scolastico, e non più tardi di un mese dall'apertura dell'anno stesso, presentarla alla segreteria, che vi apporrà la data dell'anno per accertare che il giovane continua ad essere immatricolato.

La tessera abilita lo studente a usufruire di tutti i beneficii dell'istituto universitario, cioè: assistere alle lezioni private e pubbliche, alle conferenze e agli esercizi del professore, avere a prestito libri dalle biblioteche universitarie, essere ammesso alla sala di lettura e ai laboratorii e musei, prendere parte alle riunioni degli studenti, giovarsi delle istituzioni di beneficenza proprie delle Università, concorrere ai posti dei convitti universitarii ove questi esistono, ed alle pensioni che vi si distribuiscono annualmente o per tutta la durata dei corsi, sia per effetto di antiche fondazioni, sia per largizione di privati, di provincie o di comuni.

L'esercizio di tali diritti sarà subordinato alle disposizioni dei

regolamenti generali e speciali, nei quali verranno determinati quelli che possono essere comuni agli uditori.

Art. 20. Lo studente sarà libero, entro i regolamenti di ciascuna Facoltà, d'inscriversi in ciascun anno a quei corsi di Facoltà che vorrà seguire, senza tenersi all'ordine proposto a principio dell'anno dalla Facoltà stessa.

Però prima di essere ammesso agli esami di ciascuna Facoltà egli dovrà aver adempiute le condizioni, rispetto alla durata e al numero dei corsi, prescritte dai regolamenti.

Non sarà lecito allo studente d'inscriversi durante l'anno a meno di 18 nè a più di 30 ore settimanali. Per la Facoltà medica il massimo delle ore resta fissato a 36.

Art. 21. Lo studente inscritto al primo anno di una Facoltà potrà, nei primi due mesi dopo l'apertura dell'anno scolastico, chiedere di passare ad un'altra. In questo caso le tasse pagate per la prima iscrizione saranno computate per la seconda, ma lo studente dovrà pagare la differenza, quando le tasse per la seconda sieno maggiori.

Art. 22. Lo studente che vorrà passare da una ad altra Facoltà, si presenterà al preside di quella che intende lasciare, e gliene chiederà il congedo, che gli verrà dato per iscritto.

Il rettore dell'Università autorizzerà lo studente che abbia ottenuto il congedo, ad iscriversi all'altra Facoltà prescelta da lui e a prendere in segreteria un nuovo libretto d'inscrizione.

Art. 23. Lo studente che passa da una Facoltà ad un'altra non può, salvo disposizioni dei regolamenti speciali, essere inscritto se non al primo anno di corso di quella in cui entra, qualunque sia l'anno di corso a cui egli fosse giunto nell'altra che lascia.

Tuttavia il Ministro, tenendo conto delle materie già studiate, può, sentito il parere della Facoltà alla quale lo studente passa, accordargli di sostenere gli esami in un numero di anni più breve, purchè il suo corso universitario abbia, sommati gli anni passati nella Facoltà anteriore, la durata richiesta dal regolamento di quella a cui posteriormente si sarà inscritto.

CAPO III. — *Degli esami.*

Art. 24. Saranno dati nelle varie Facoltà esami di promozione, di licenza e di laurea.

Il tempo, il numero e il tenore degli esami e il modo di composizione delle Commissioni sono stabiliti nei regolamenti delle Facoltà.

Ad un esame ulteriore non si potrà essere ammessi senza avere superato l'anteriore.

I membri delle Commissioni estranei al corpo degli insegnanti ufficiali saranno proposti dal Consiglio di Facoltà, e, sentito il Consiglio superiore, nominati dal Ministro.

La proposta sarà fatta a principio dell'anno scolastico, se la nomina dovrà valere per tutto l'anno, o un mese e mezzo avanti all'esame, se dovrà valere solo per un esame.

Nelle Università numerose di studenti potranno essere più Commissioni per una stessa qualità di esami.

Art. 25. Gli esami si daranno in una sessione la cui durata sarà fissata, anno per anno, dal Consiglio accademico, dietro proposta del Consiglio di Facoltà e coll'assenso del Ministro.

La sessione è divisa in due periodi, l'uno al termine dell'anno scolastico, l'altro al principio del seguente.

Al secondo periodo verranno ammessi gli studenti, i quali o non si presentarono al primo, o, essendo stati riprovati in tutte le materie, avessero dalla Commissione esaminatrice avuto licenza di riparare nel secondo le prove fallite nel primo.

Gli esami di laurea potranno essere sostenuti in qualunque punto dell'anno scolastico.

Anche negli esami di licenza potrà essere assegnato un altro periodo durante l'anno, quando condizioni speciali lo richiedano ed il Ministro vi acconsenta.

Art. 26. Lo studente che non avesse ottenuto alla fine di ciascun anno scolastico l'attestato di diligenza non potrà presentarsi agli esami.

Art. 27. L'esame cade sopra ciascuna delle materie indicate nei regolamenti.

Chi sia riprovato in qualcuna delle materie dell'esame non potrà riportare l'approvazione sopra il complesso.

Gli studenti falliti in una materia o in due al più potranno rifare l'esame solo in queste materie. Essi però non riceveranno il diploma se l'esame era dato per la laurea.

Negli altri esami riceveranno solo un libretto d'iscrizione provvisoria per l'anno successivo. Se durante questo non supereranno le prove fallite l'iscrizione sarà nulla.

Gli studenti falliti in più di due prove dovranno rifare tutto l'esame.

Art. 28. Chi fallisca all'esame in tutte le materie potrà ripresentarsi una volta sola.

Fallendo la seconda volta, non più in tutte ma solo in alcune, giudicherà la Commissione entro qual tempo possa riparare l'esame fallito.

Un esame non si può ripetere se non nella stessa Università in cui è stato fatto la prima volta.

Art. 29. Negli esami vi sarà una votazione per ciascuna materia. I commissari voteranno tutti per ciascuna materia, e la votazione sarà per *sì* e per *no* a voto palese.

L'approvazione per le singole materie si otterrà quando il candidato riporti la maggioranza dei suffragi.

Se la Commissione è composta di un numero pari di membri, il voto del presidente varrà per due.

Terminato l'esame su ciascuna materia, se il candidato sarà riescito approvato in tutte, la Commissione determina il valore complessivo dell'esame.

A questo fine ciascun commissario dispone di tre punti. Il candidato sarà dichiarato approvato *a pieni voti* legali, se riporta i due terzi dei voti, e *a pieni voti assoluti* se ottiene tutti i suffragi. In questo caso la Commissione passa a deliberare se il candidato sia meritevole di una ulteriore attestazione di merito. Se gli esaminatori unanimi risponderanno affermativamente, il candidato sarà dichiarato *approvato con lode.*

Le votazioni per le gradazioni saranno al pari della prima palesi.

Il voto di ciascun esaminatore verrà registrato nel processo verbale.

Se lo studente sia approvato, sarà chiamato nella sala dove siede la Commissione, e il presidente di questa gli annunzierà il successo dell'esame.

Art. 30. L'esaminatore più anziano in mancanza del preside della Facoltà farà le veci di presidente, e il più giovane di segretario della Commissione. I processi verbali di questa saranno consegnati alla segreteria finito l'esame.

Essi servono di base per il computo delle propine.

La segreteria notifica il montare di queste per ciascun esaminatore all'economo, che sopra mandato del rettore le paga.

Art. 31. Per ogni esame, sarà dato allo studente un attestato o un diploma secondo l'articolo 136 della legge 13 novembre 1859.

Art. 32. Gli uditori di corsi singoli potranno chiedere di sostenere un esame sui corsi ai quali s'inscrissero.

La Commissione per tali esami sarà composta di tre membri, dei quali uno sarà scelto fuori dei professori ufficiali.

Essa verrà designata volta per volta dal Consiglio di Facoltà dietro la domanda dell'uditore presentata in segreteria.

CAPO IV. — *Della dispensa delle tasse.*

Art. 33. Lo studente che chieda dispensa dalle tasse universitarie, dovrà allegare alla domanda un attestato della Giunta del

comune nel quale la sua famiglia ha domicilio, ed uno dell'ufficio dell'agente delle tasse, che provino la condizione disagiata della sua famiglia.

Nella domanda dovrà essere specificata la tassa della quale si chiede l'esenzione.

Art. 34. La dispensa dalla tassa d'immatricolazione e dalla tassa annua d'inscrizione, dovrà chiedersi appena terminata la sessione di ottobre dell'esame di licenza liceale: la dispensa dalla tassa di esame e di diploma un mese innanzi alla scadenza di ciascheduna.

Art. 35. La dispensa non potrà accordarsi se non agli studenti *segnalati* nell'esame di licenza liceale o che abbiano riportato più dei due terzi dei voti negli esami di Facoltà; e per gli anni di Università nei quali non cade esame, a quelli i quali avendo già ottenuta la dispensa nell'anno precedente presenteranno un certificato di merito e diligenza di tutti i professori di cui hanno frequentato i corsi.

Art. 36. La domanda di dispensa presentata dallo studente *segnalato* nell'esame di licenza, dev'essere accompagnata dal parere del preside del liceo o del direttore dell'Istituto nel quale egli ricevette l'istruzione.

Il parere dovrà riferirsi così alla diligenza come all'ingegno e alla buona condotta del giovine.

Art. 37. Sulla domanda così documentata delibererà il Consiglio accademico, il quale alla fine di ogni anno scolastico manderà uno speciale rapporto al Ministro.

Quando la dispensa sia accordata, se ne prenderà nota nel libretto d'inscrizione, e l'annotazione sarà firmata dal rettore e dall'economo.

Art. 38. Quando per considerazione di titoli particolari è accordata la dispensa dall'obbligo di seguire alcuni corsi, o tutti, e di sostenere alcuno degli esami di promozione o di laurea in una Facoltà, questa dispensa per se sola non esime dall'obbligo di pagare le tasse.

Art. 39. La dispensa dalla tassa d'iscrizione per la quota che spetta agl'insegnanti privati, non avrà effetto senza lo assentimento di questi.

CAPO V. — *Dei posti di perfezionamento all'interno e all'estero.*

Art. 40. Ogni anno scolastico sarà aperto un concorso tra i giovani laureati nelle diverse Università del Regno per un sussidio, inteso a metterli in grado di perfezionarsi negli studi presso una Università nazionale o estera.

Il numero dei sussidi e la somma da erogare in essi, così per l'interno come per l'estero, saranno fissati dal Ministro anno per anno.

Art. 41. Lo studente laureato da oltre quattro anni non sarà ammesso al concorso, nè potrà concorrere al sussidio per l'estero chi non abbia conseguito la laurea almeno da un anno.

Art. 42. Il concorso si farà mediante la presentazione, per parte dei concorrenti, di memorie originali e dei titoli conseguiti negli studi.

Per i sussidii all'estero la domanda, le memorie e i titoli dovranno essere mandati non più tardi del mese di aprile, e per quelli all'interno non più tardi della metà di agosto.

Art. 43. I titoli e le memorie saranno giudicate da Commissioni nominate dal Ministro.

Le Commissioni proporranno a quale dei concorrenti debba accordarsi il sussidio, e presso quale Università nazionale o straniera.

CAPO VI. — *Del governo delle Università.*

Art. 44. Il governo dell'Università apparterrà, sotto la vigilanza del Ministro ed in conformità delle leggi e dei regolamenti, alle seguenti autorità:

1° Il rettore;
2° Il Consiglio accademico;
3° I presidi di Facoltà;
4° Il Consiglio di Facoltà;
5° L'assemblea generale dei professori.

Art. 45. Apparterrà al rettore:

1° La rappresentanza dell'Università in ogni occasione di solennità pubblica;

2° Il conferimento, a nome del Re, dei diplomi di laurea e di ogni altro grado o titolo accademico;

3° La notificazione a chi spetta, di tutte le deliberazioni prese dal Consiglio accademico, dai Consigli di Facoltà, dall'Assemblea generale dei professori o da lui stesso, nei termini delle rispettive competenze, e la comunicazione delle risoluzioni del Ministro a quelli cui concernono;

Le deliberazioni e i pareri del Consiglio accademico, dei presidi e dei Consigli delle Facoltà sono dal rettore comunicati al Ministro testualmente e per intero, non per sunto nè per estratto;

4° La cura dell'osservanza del regolamento universitario;

5° L'Amministrazione e il governo dell'Università, e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio accademico mediante la segreteria e gli altri uffici posti per questo fine alla dipendenza immediata di lui;

6° La ispezione della biblioteca e di tutti gli stabilimenti della Università;

7° L'esercizio dell'autorità disciplinare sui professori, sugli studenti e sugli impiegati nei termini e modi indicati dal regolamento;

8° La nomina e il licenziamento degli inservienti e custodi dell'Università, e l'approvazione delle proposte di nomina e di licenziamento degli inservienti e custodi dei singoli gabinetti e collezioni fatte dai rispettivi direttori;

9° La presidenza delle riunioni del Consiglio accademico e della assemblea generale dei professori;

10. La compilazione della relazione annuale al Ministro sull'andamento generale dell'Università;

11. L'accordare permessi di assenza a professori nei termini dell'art. 64 e per la durata di 15 giorni agli impiegati della segreteria e a quelli degli stabilimenti scientifici, sentiti i direttori di questi.

Il preside anziano farà le veci del rettore, ove questi sia impedito.

Art. 46. Il Consiglio accademico si comporrà:

1° Del rettore *pro tempore*, presidente;
2° Dei presidi delle Facoltà;
3° Del professore anziano di ciascuna Facoltà;
4° Dei direttori delle scuole di applicazione per gli ingegneri o di farmacia, e degli Istituti di medicina veterinaria e di agraria, formanti parte integrale della Università.

L'ufficio di segretario presso il Consiglio accademico sarà affidato al professore più giovane tra quelli che lo compongono.

I direttori delle scuole di applicazione non formanti parte integrale dell'Università, dovranno essere invitati alle adunanze del Consiglio accademico quando si riferiscano in qualche maniera agli insegnamenti dati nelle scuole dirette da loro.

Art. 47. Il Consiglio accademico:

1° Riceverà notizia della nomina degli inservienti e custodi dell'Università fatta dal rettore;

2° Assegnerà, quando le tavole di fondazione non dispongano altrimenti, sulla proposta delle Facoltà o dei municipi, o delle provincie, o dei fondatori o d'altri enti morali o privati, le pensioni e i premi agli studenti;

3° Accompagnerà con sue osservazioni al Ministro le proposte di mutazioni o aggiunte nell'ordinamento scolastico e disciplinare, o

nel materiale dell'Università, fatto dalle Facoltà o dall'assemblea generale dei professori;

4° Designerà, sulla proposta delle Facoltà rispettive, gli studenti segnalati per ingegno, diligenza e buona condotta, e proporrà, ove occorra, i sussidii che, sui fondi universitari o sul bilancio dello Stato, si potessero loro accordare;

5° Esaminerà e concorderà, sulla proposta delle Facoltà e delle scuole speciali, l'orario generale dell'Università;

6° Eserciterà l'autorità disciplinare nei limiti della propria competenza;

7° Delibererà sulle domande di dispensa dalle tasse.

Art. 48. Il preside della Facoltà:

1° Rappresenterà la Facoltà nelle occasioni di solennità pubbliche, e ne presiederà il Consiglio;

2° Notificherà le deliberazioni della Facoltà al rettore, e le deliberazioni o comunicazioni di questo alla Facoltà;

3° Vigilerà la disciplina scolastica nella Facoltà a cui presiede, e curerà l'osservanza del regolamento;

4° Eserciterà l'autorità disciplinare nei limiti della sua competenza;

5° Compilerà la relazione sull'andamento degli studi nella Facoltà durante l'anno, sul risultamento degli esami, sul profitto dei giovani, ed ogni altro particolare proprio ad illuminare il Ministro intorno all'efficacia degli ordinamenti vigenti e alle riforme da introdurvi;

6° Sottoscriverà gli attestati di promozione e i diplomi di grado.

Art. 49. Il Consiglio di Facoltà:

1° Formulerà e suggerirà agli studenti, mediante un annuale manifesto pubblico, l'ordine degli studi durante il corso, così delle discipline insegnate da essa, come di quelle che possano a loro scelta seguire presso altre Facoltà;

2° Raccoglierà dai professori e dagli incaricati i programmi degli insegnamenti durante l'anno; li coordinerà tra loro e avvertirà a riempire le lacune che vi apparissero; stabilirà l'orario delle lezioni avendo cura che il numero delle ore assegnate a ciascun insegnamento risponda all'importanza della materia e la mente dei giovani non resti troppo affaticata, ed essi abbiano modo di seguire anche corsi di altre Facoltà, che potessero loro tornare utili;

3° Proporrà quegl'insegnamenti, i quali benchè non compresi nella pianta organica della Facoltà, pure riconoscesse necessari alla completa istruzione dei giovani. In questo caso la Facoltà alla proposta dell'insegnamento nuovo potrà unire quella della persona degna di darlo, secondo le prescrizioni della legge e dei regolamenti;

4° Proporrà al Consiglio accademico le mutazioni o riforme da introdurre nell'ordinamento scolastico disciplinare, e gli trasmetterà le aggiunte occorrenti al materiale degli stabilimenti appartenenti alle Facoltà, proposte dai rispettivi direttori;

5° Eserciterà l'autorità disciplinare nei limiti della propria competenza.

Delle riunioni per gli oggetti indicati al numero 1 e 2 di questo articolo, saranno chiamati a far parte i professori ordinari e straordinari e gli incaricati; di quelle per gli oggetti indicati al num. 3 i professori ordinari e straordinari, e di quelle per gli oggetti indicati ai numeri 4 e 5 tutti gli insegnanti ufficiali ed anche i dottori aggregati.

Nei Consigli di Facoltà farà ufficio di segretario il professore più giovane.

Art 50. L'assemblea generale dei professori si comporrà di tutti i professori ordinari, e sarà convocata:

1° Per deliberare dietro ordine del Ministro sopra qualche riforma dell'ordinamento scolastico disciplinare;

2° Per lo stesso oggetto sulla iniziativa di due professori ordinari di ciascuna delle Facoltà. La riforma che in questo caso fosse proposta sarà dal Consiglio accademico trasmessa al Ministro;

3° Per fare la proposta del rettore nelle Università in cui quest'ufficio è elettivo.

La convocazione dell'assemblea dei professori sarà fatta dal rettore.

Art. 51. I rettori e i presidi continueranno ad essere eletti tra i professori ordinari ed emeriti nei modi stabiliti dalla legge.

L'ufficio di rettore e di preside non potrà essere ricusato senza giusti motivi, di cui sarà giudice il Ministro.

Art. 52. Il Consiglio accademico sarà convocato dal rettore, e quello della Facoltà dal preside ogni due mesi ordinariamente e straordinariamente sempre che occorre.

Le convocazioni per discutere i programmi o gli orari della Facoltà, dovranno essere fatte a tempo, perchè nel primo giorno dell'apertura dell'Università gli studenti trovino affissi all'albo di questa:

1° Il calendario generale dell'Università;

2° L'orario di ciascuna Facoltà, colla notizia de' suoi insegnamenti;

3° Il manifesto degli studi di che all'art. 51, n. 1.

Capo VII. — *Della disciplina nelle scuole universitarie.*

Art. 53. Le pene che le autorità universitarie pronunziano al fine di mantenere la disciplina scolastica sono le seguenti:

1° L'ammonizione;

2° L'interdizione temporaria di uno o più corsi;

3° La sospensione degli esami;

4° L'esclusione temporaria dall'Università.

L'applicazione della prima di queste pene è fatta, secondo i casi, dal preside della Facoltà o dal rettore; quella della 2ª e della 3ª dal rettore, dietro il voto del Consiglio della Facoltà; finalmente l'applicazione dell'ultima sarà pronunziata dal rettore sopra il voto unanime del Consiglio accademico.

Art. 54. Lo studente potrà dal giudizio dell'autorità universitaria, nel caso che gli sia applicata la pena della sospensione o dell'esclusione temporanea dalla Università, appellare al Ministro.

Durante l'appello l'applicazione della pena non è sospesa.

Sarà rifiutata in qualunque Università dello Stato la immatricolazione a coloro che si troveranno sotto il peso della seconda, terza e quarta delle anzidette pene.

Art. 55. Il rettore, in caso di gravi disordini nella Università o in una Facoltà, potrà d'urgenza chiudere l'Università, o sospendere alcuni o tutti i corsi di quella Facoltà. Ma ne riferirà immediatamente al Ministro, che giudicherà se e quanto la chiusura debba continuare.

Il Ministro potrà sospendere in tutto o in parte i corsi dell'Università o di una Facoltà, quando egli creda questo provvedimento necessario a ristorarvi la disciplina.

Art. 56. L'insegnante ufficiale o privato si accerterà della diligenza dello studente nel modo che crederà migliore.

Avrà poi diritto e dovere di assicurarsi possibilmente del profitto con esercizi e con interrogazioni agli studenti stessi nella misura e nel modo che crederà migliore.

Quando durante l'anno gli risulti che alcuni studenti abbiano mancato di diligenza nello assistere ai corsi, egli ne dovrà avvisare il rettore che informerà del fatto le rispettive famiglie.

Art. 57. Lo studente che per ragioni di salute o di famiglia debba assentarsi dovrà domandarne il permesso al rettore.

Questi, dove giudichi buoni i motivi, dato il congedo, avviserà i professori dei corsi ai quali lo studente è iscritto.

Art. 58. Alle adunanze che gli studenti volessero tenere in una determinata occasione il rettore potrà assegnare un luogo nel recinto dell'Università, quando approvi l'oggetto della riunione.

A tali riunioni saranno ammessi soli gli studenti, e la tessera d'immatricolazione varrà per viglietto d'entrata.

Art. 59. La censura e il giudizio della condotta delle autorità dirigenti l'istruzione pubblica o delle autorità universitarie, o dei professori, non potrà essere oggetto di discussione o di deliberazione in nessuna riunione di studenti.

Gli studenti potranno presentare richiami al rettore o al Ministro.

Art. 60. Alle associazioni a cui gli studenti partecipassero fuori dell'Università, e in nessuna relazione cogli studi di questa, non potrà accordarsi dal rettore di tenere riunioni nel recinto dell'Università.

Però, se la partecipazione degli studenti a tali associazioni può avere un effetto nocivo al buon andamento dell'Università, o mirare a turbarlo, gli studenti saranno ammoniti ad abbandonarle, e quando persistessero, potranno esser disciplinarmente puniti.

Capo VIII. — *Degli insegnamenti universitari.*

Art. 61. Saranno insegnamenti costitutivi d'una Facoltà quelli indicati nel regolamento di essa.

Di più, potranno essere istituiti e mantenuti in ciascuna Facoltà altri insegnamenti speciali attinenti per qualche rispetto agli insegnamenti suoi costitutivi, e questi esser commessi a più di un insegnante.

Nel bilancio di previsione di ciascun anno saranno notati gli insegnamenti dati in ciascuna Facoltà, oltre quelli indicati nel regolamento.

Le Facoltà di lettere o di scienze potranno avere solo alcuni degl'insegnamenti costitutivi d'una Facoltà intiera, ma in tal caso non conferiranno altri gradi se non quelli a cui bastino gl'insegnamenti che di fatto vi si danno.

Capo IX. — *Dei diritti e doveri degli insegnanti ufficiali e privati.*

Art. 62. L'insegnante ufficiale ordinario e straordinario o incaricato, avrà obbligo d'impiegare tanto tempo nel suo insegnamento, e di dargli tante ore per settimana, quanto l'indole e l'estensione di quello richiedono.

Il giudizio suo in questo rispetto sarà sottoposto alla decisione delle Facoltà a cui appartiene; in caso di dissenso fra il professore e la Facoltà, deciderà il Ministro.

Gli orari delle Facoltà saranno comunicati anno per anno al Consiglio superiore, il quale sottoporrà le sue osservazioni al Ministro.

Art. 63. Il professore ufficiale sarà tenuto di fare le sue lezioni e conferenze alle ore stabilite nell'orario, d'intervenire alle riunioni del Consiglio accademico, ove ne sia membro, e del Consiglio di Facoltà, di prender parte alle Commissioni esaminatrici, alle quali è chiamato dal regolamento della sua Facoltà, ed alle Commissioni dei concorsi a cui fosse nominato dal Ministro.

Egli non potrà esimersi da questi obblighi per ragioni di occupazioni o di altre professioni sue proprie e particolari; nè farsi surrogare senza autorizzazione, nè mutar l'ora delle lezioni a piacer suo o per accordo con gli studenti.

Se durante l'anno gli convenisse di mutar l'ora assegnata alla sua lezione, dovrà chiederne licenza al rettore, per mezzo del preside della Facoltà.

Quando, per motivi di salute, egli non potesse fare lezione, dovrà mandarne avviso al rettore dell'Università a tempo, perchè gli studenti ne siano avvertiti.

Quando la sua malattia sia tale da dare ragionevole timore che debba protrarsi, ne darà avviso al rettore che, sentito il Consiglio della Facoltà, o gli darà un supplente di proprio moto, o domanderà al Ministro di farlo surrogare, secondo che l'assenza del professore possa essere di minore o maggiore durata.

Art. 64. Il rettore non potrà concedere ai professori permessi d'assenza per più di dodici giorni; se l'assenza dovesse durare più a lungo, il permesso dovrà essere chiesto al Ministro.

Art. 65. L'insegnamento del professore ufficiale prenderà la doppia forma di lezioni e di conferenze cogli studenti. Egli potrà fare le conferenze in ore diverse delle lezioni, ovvero occupare, nel conferire cogli studenti, una parte del tempo di ciascuna lezione.

Le lezioni degli insegnanti ufficiali dovranno esser pubbliche.

Art. 66. Se un insegnamento sia di quelli, che debbano essere durante il corso svolti per intero, il professore non potrà esimersi dal compierlo, se non quando un altro insegnante ufficiale si sia assunto l'obbligo di svolgere la parte lasciata da lui.

Secondo la natura delle diverse materie e il loro peculiare valore nel complesso dell'abilitazione professionale o della coltura del giovine, una disciplina dovrà essere svolta tutta durante il corso fissato dal regolamento.

Tuttavia l'insegnante potrà, dato un concetto del campo sul quale questa si estende, o svolgerne ampiamente in anni alterni or l'uno or l'altro ramo, e anche trattarne solo una parte; ma in questi casi il giudizio del professore andrà soggetto all'approvazione della Facoltà.

Art. 67. Ciascun professore avrà cura di scrivere sopra un libretto particolare la serie degli argomenti che esso va mano mano svolgendo nelle sue lezioni e conferenze.

Gli insegnanti a titolo privato, o diano lezione in una sala della Università, o abbiano ottenuto dal rettore il permesso di darle altrove, terranno lo stesso modo dei professori ufficiali.

Questi libretti saranno consegnati, alla fine di ogni mese, al rettore, affinchè possa trarsi copia dei soggetti trattati dai professori.

Art. 68. I corsi dei professori sono obbligatori e liberi.

Sono obbligatori quelli la cui frequentazione è prescritta nei regolamenti delle Facoltà; liberi gli altri.

Con provvedimenti speciali potrà essere stabilito che qualcuno dei corsi liberi, a scelta degli studenti, sia obbligatorio per il conseguimento del grado.

Quando le lezioni dei corsi obbligatori non bastino ad occupare lo studente pel minimo delle ore stabilito dal presente regolamento (art. 20), sarà obbligatoria la iscrizione ad altri corsi anche liberi, sia nella propria Facoltà sia nelle altre, fino a raggiungere il tempo prefisso.

Art. 69. Insegnante a titolo privato è quegli al quale sia accordato il diritto d'insegnamento in conformità degli articoli 93 e seguenti della legge 13 novembre 1859, ed usi veramente di tale Facoltà. Il suo corso annunciato nell'orario della Facoltà avrà valore uguale a quello del professore ufficiale. Il corso dell'insegnante privato sarà fatto nel recinto dell'Università, salvo le prescrizioni dell'articolo 1 della legge 30 maggio 1875, e il rettore avrà cura di assegnargli una sala. Quando ciò torni impossibile, potrà farsi in altro luogo della città stessa in cui l'Università ha sede, e il più possibilmente vicino ad essa.

L'accesso alla scuola dell'insegnante privato durante le lezioni sarà libero alle autorità universitarie che vi eserciteranno la loro giurisdizione, conformemente all'articolo 146 della legge 13 novembre 1859.

Art. 70. Nelle scienze il cui insegnamento vuole il sussidio di Musei e laboratorii, il diritto dell'insegnamento a titolo privato non può essere esercitato se l'insegnante non è provveduto dei mezzi necessari a mettere lo studente in grado di osservare e di esperimentare.

Il rettore dell'Università farà giudicare dalla Facoltà se l'insegnante possegga questi mezzi; e, dove gli manchino, gli negherà il permesso dell'insegnamento.

L'insegnante può dal rifiuto del rettore appellare al Ministro.

Art. 71. L'insegnante privato avrà verso i suoi studenti gli

stessi diritti del professore ufficiale, e sarà tutelato nello esercitarli dalla potestà disciplinare dell'autorità universitaria.

Art. 72. Un mese innanzi che finisca l'anno scolastico, il rettore, con manifesto affisso all'albo della Università, indicherà il giorno in cui gl'insegnanti privati debbano mandare alle Facoltà rispettive i programmi dei corsi a cui si obbligheranno per l'anno prossimo, con l'indicazione dei giorni e delle ore in cui vorranno darli.

A tali corsi annunciati nell'orario della Facoltà, questa assegnerà o gli stessi giorni ed ore indicate dall'insegnante privato, o altri giorni ed ore che credesse più opportune.

Ove questa assegnazione paia all'insegnante privato lesiva del suo diritto, egli potrà appellare al Consiglio accademico e in ultima istanza al Ministro.

Art. 73. Il rettore potrà accordare a persone, non aventi qualità di professori ufficiali o d'insegnanti privati, la facoltà di tenere *letture scientifiche* nel recinto della Università, a patto che ciò sia senza danno o incomodo dei professori ufficiali o degl'insegnanti privati, e non turbi il corso delle lezioni e degli esercizi degli studenti.

La licenza di farle potrà essere revocata dal rettore.

Art. 74. I professori di qualunque Facoltà, ciascuno da sè, o riuniti in più, i quali non appartengono ad alcuna scuola di magistero, potranno istituirne una per la propria disciplina, e rilasciare ai proprii studenti uno speciale attestato degli studi fatti e del profitto.

Però tali studi e tali esercizi dovranno essere fatti senza recare verun impedimento al regolare andamento degli studi delle Facoltà e delle scuole di magistero.

CAPO X. — *Della segreteria.*

Art. 75. Tutti gli uffici dipendono dal rettore.

Il capo della segreteria sarà responsabile del buon andamento di tutto il servizio d'ordine. A lui spetta la direzione e il riparto del lavoro interno, e la vigilanza del personale amministrativo ed inserviente.

Art. 76. Sarà ufficio della segreteria:

1° Attendere alla spedizione degli affari ed alla tenuta dei registri;

2° Disporre, preparare e trasmettere, nella forma e entro i termini stabiliti, le statistiche domandate;

3° Ordinare e conservare l'archivio;

4° Compiere tutti gli atti necessari: *a)* alla regolare amministrazione dei fondi, per qualsivoglia titolo assegnati all'Università e a' suoi stabilimenti scientifici secondo le norme della legge di contabilità; *b)* all'esecuzione delle disposizioni speciali concernenti le tasse scolastiche, il pagamento delle propine agli esaminatori, e quello delle quote d'inscrizione dovute agl'insegnanti privati;

5° Vigilare alla conservazione di tutto il materiale mobile non scientifico e alla sua pronta iscrizione negli inventari.

Art. 77. Ogni segreteria avrà un ufficio di registrazione e archivio e uno di economato e di cassa.

Un ruolo organico determinerà per ogni Istituto il numero degli impiegati, il loro grado e stipendio.

Art. 78. La custodia diretta del materiale mobile e la tenuta dell'inventario saranno affidate, per gli stabilimenti scientifici, ai direttori dei medesimi che ne risponderanno, per tutto il resto all'economo.

Art. 79. Ciascun consegnatario terrà in evidenza con un particolare registro il movimento del suo materiale, compilerà nella forma voluta i prospetti semestrali, le note di variazioni e il conto giudiziale, osservando le disposizioni in vigore.

Art. 80. L'amministeazione dei fondi sarà governata dal rettore per mezzo dell'economo.

Art. 81. L'economo:

a) Riscuoterà i mandati di anticipazione spediti dal Ministero per i servigi ad economia;

b) Eseguirà i pagamenti che in base a regolari documenti sono ordinati dal rettore; terrà i conti ed i registri prescritti, e compilerà con le forme volute i rendiconti delle spese;

c) Riceverà le somme che gli studenti dovranno versare nella Cassa universitaria secondo le disposizioni speciali concernenti le tasse, e terrà i conti e i registri relativi alle propine degli esami e alle quote d'inscrizione dovute agl'insegnanti privati;

d) Avrà obbligo di cauzione e sarà sottoposto a tutte le disposizioni che regolano la contabilità dello Stato.

Art. 82. Nessun pagamento potrà farsi dalla cassa universitaria senza mandato firmato dal rettore e senza che il documento della spesa porti il suo visto.

Nessun impegno di spesa potrà essere assunto dall'economo senza un ordine scritto dal rettore. Ogni domanda di fondi, di pagamento o di rimborso di spese, dovrà essere fatta al rettore, il quale provvederà secondo le somme ricevute, tenendo conto delle singole dotazioni.

Sui fondi somministrati alla cassa dell'Università saranno accordate anticipazioni ai capi degl'Istituti scientifici per le spese. Le note dei lavori eseguiti nei gabinetti e quelle delle provviste ordinarie saranno pagate dall'economo, col visto del direttore e all'ordine suo, nei limiti del fondo disponibile sulla dotazione annua del rispettivo stabilimento.

Art. 83. Il direttore di un Istituto scientifico che abbia assunto l'obbligo di un pagamento, potrà chiedere al rettore una anticipazione della somma necessaria per eseguirlo.

Non potrà essere mai ordinata una successiva somministrazione di fondi, senza che prima non sia giustificato nelle forme prescritte l'impiego della precedente.

Art. 84. Gli uffici delle segreterie non potranno rilasciare alcun certificato o copia o estratto di atti e di registri se la domanda non sia presentata in carta bollata, e se il rettore non ne abbia dato per iscritto il permesso.

Soltanto il segretario capo potrà firmare i certificati e attestare che le copie e gli estratti sono conformi agli atti originali.

Disposizione transitoria.

Art. 85. I Consigli accademici proporranno al Ministro le disposizioni transitorie che occorrer possono per l'applicazione del presente regolamento. *(Continua)*

Il Num. **3435** *(Serie 2ª) della* ***Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Visto il R. decreto in data 8 ottobre corrente, col quale i comuni di Paluzza, Arta, Suttrio, Cercivento, Treppo Carnico, Ligusullo e Paularo sono stati costituiti in sezione distinta del Collegio elettorale di Tolmezzo, separandoli dalla sezione di Ampezzo;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1872 col quale gli stessi comuni furono assegnati alla sezione di Tolmezzo;

Vista la legge elettorale 17 dicembre 1860,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I comuni suddetti sono separati dalla sezione elettorale di Tolmezzo, anzichè da quella di Ampezzo.

Art. 2. La nuova sezione elettorale avrà la sua sede nel comune di Paluzza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 22 ottobre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

MINISTERO DELL'INTERNO

Elezioni politiche.

Anche la Società delle ferrovie Sarde ha consentito la riduzione del 75 per cento sui prezzi delle tariffe ordinarie pel trasporto degli elettori politici, purchè siano osservate le norme in proposito convenute con le altre Società ferroviarie e di navigazione.

27 ottobre 1876.

AVVISO AGLI ELETTORI DELLA SARDEGNA.

La Direzione delle Ferrovie Romane ha disposto che fino da oggi siano rilasciati biglietti a prezzo ridotto agli elettori della Sardegna, avendo luogo le partenze da Napoli per l'isola soltanto al sabato, con arrivo nella domenica alle ore 7 pomeridiane.

Roma, 27 ottobre 1876.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

È aperto pubblico concorso alle seguenti cattedre:

Chimica generale ed agraria nell'Istituto tecnico di Catania con lo stipendio annuo di lire 2200.

Chimica generale nell'Istituto tecnico di Livorno con lo stipendio annuo di lire 2000.

Chimica industriale nell'Istituto tecnico di Roma con lo stipendio annuo di lire 2200.

Lettere italiane e storia nell'Istituto nautico di Palermo con lo stipendio annuo di lire 1800.

Lingua tedesca nell'Istituto tecnico di Roma con l'annuo stipendio di lire 2000.

Il concorso sarà giudicato da apposita Commissione. I concorrenti debbono dichiarare se concorrono per titoli, per esame, o per titoli ed esame insieme. Coloro che non abbiano dichiarato esplicitamente se intendono di concorrere per esami, si riterranno come concorrenti per soli titoli.

L'esame consta di tre prove, cioè:

1° Della trattazione di un tema in iscritto;

2° Di una conferenza;

3° Di una lezione pubblica.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio non più tardi del giorno quindici novembre prossimo; e affinchè i concorrenti per esame possano essere avvertiti del luogo e del giorno in cui esso si terrà, debbono indicare con precisione nella domanda il loro recapito.

Roma, 12 ottobre 1876.

Il Direttore Capo della 4ª Divisione
O. CASAGLIA.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Si fa noto che è interrotto il cavo sottomarino fra Bahia e Rio Janeiro (Brasile).

I telegrammi per Rio Janeiro ed oltre sono trasportati con battello a vapore due o tre volte alla settimana.

Firenze, 25 ottobre 1876.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione).

Per ogni effetto di ragione si deduce a pubblica notizia che essendo stato dichiarato lo smarrimento delle ricevute di deposito infradescritte, sarà fatto diritto, ove non sieno state prodotte opposizioni, alle domande che nell'interesse hanno presentato alla Amministrazione gli intestatari dei titoli predetti, appena trascorsi dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, la quale ad intervalli di dieci giorni verrà per tre volte ripetuta.

Ricevuta nº 15208 emessa dalla Cassa d'Ammortizzazione del Monte Lombardo Veneto per fiorini settenta, pari ad italiane lire centosettantadue e cent. ottantatrè, a favore di Rampazzo Pietro fu Sante per sua cauzione quale messaggiere postale fra Padova e Pieve.

Ricevute nº 16220, 16929, 18744 emesse dalla Cassa d'Ammortizzazione del Monte Lombardo Veneto per lire austriache 300 caduna, pari ad italiane lire 251 85 ciascuna, a favore di Mazzoldi Bernardo a cauzione del trasporto di persone tra Brescia e Treviglio, tra Coccaglio e Treviglio e tra Brescia e Casalmaggiore.

Firenze, 1° ottobre 1876.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO DI CONCORSO

al posto vacante di maestro di violoncello e che deve provvedersi nel R. Collegio di musica di Napoli

È aperto il concorso nel suddetto R. Collegio al posto vacante di maestro di violoncello, con l'annuo stipendio di lire 1300.

Il concorso è per titoli o per esame od in ambo le forme ove la Commissione esaminatrice, in caso dubbio, credesse reclamarlo, previa sempre l'approvazione del Consiglio direttivo. Le domande debbono essere corredate della fede di nascita e di moralità rilasciata dall'autorità dell'ultimo domicilio del ricorrente, e dovranno essere inoltrate al presidente e componenti il Consiglio direttivo del Collegio non più tardi del 15 novembre corrente anno. Nella domanda si dovrà dichiarare che il ricorrente si assoggetta in caso di richiesta alla doppia forma del concorso, senza di che non si accetterà la istanza.

I titoli debbono comprovare la valentia dell'aspirante nell'arte del violoncello e nell'insegnamento di esso.

L'esame (a porte chiuse) si farà nel locale del Collegio nei giorni 27, 28 e 29 novembre del corrente anno, e comincierà alle ore 9 antimeridiane.

Il primo giorno eseguirà a prima vista un pezzo scritto espressamente per violoncello.

Nel secondo esame eseguirà uno squarcio che a sua scelta avrà predisposto.

L'ultimo esame sarà orale ed in iscritto su quesiti relativi all'arte del violoncellista.

Tutti i temi degli esami saranno estratti a sorte alla presenza dei candidati.

Il risultato dell'esame si determina con i punti da 1 a 10 per ogni esaminatore, e si divide in due categorie, cioè *eligibile - non eligibile*. Per eligibile fa d'uopo riunire quattro quinti del totale dei punti per ogni esame.

Napoli, 25 settembre 1876.

Il Presidente
Cav. D. PALADINI.

Il Segretario
F. BONITO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il Parlamento inglese resterà in vacanza almeno fino al 12 dicembre. Un Consiglio di gabinetto tenuto a Balmoral sotto la presidenza della regina Vittoria ha preso definitivamente questa decisione. L'*Indépendance Belge* deduce da questo fatto che i ministri inglesi non hanno timori per un prossimo avvenire.

Il *Times* esprime l'opinione che v'è ancora speranza di veder risolta la crisi orientale senza lotta tra Russia e Turchia. La quistione delle garanzie da darsi dalla Porta esser divenuta la quistione principale, e sotto questo rapporto lo czar somigliare ad un creditore tenace che vuole bensì rinnovare il credito, ma a patto di avere un pegno che assicuri l'adempimento degli obblighi del debitore. Esser quindi necessario che la Turchia si persuada che le sue promesse non saranno accettate se non dà in pari tempo le garanzie promesse. " Del resto, conchiude il *Times*, tutte le potenze sono interamente convinte di questa verità, e dal momento in cui il Divano dividerà quest'opinione, si darà premura di ricercare i mezzi di porre un termine al più presto possibile ad uno spargimento di sangue che non fa che indebolire maggiormente lo impero ottomano. Ora la Porta pare che abbia incominciato a rendersi ragione della sua posizione isolata. "

Il *Times* stesso propone che l'occupazione della Bosnia e dell'Erzegovina sia affidata a truppe francesi. " Non vi ha ostacolo di sorta, dice il *Times*, a che vengano impiegate a questo scopo delle truppe che già furono in Siria per un fine analogo. Sarebbe inoltre lusinghiero per la Francia l'essere richiesta di somministrare i soldati per il mantenimento della pace in Europa. "

Il telegrafo ci ha già annunziato che la stampa parigina respinge assolutamente questa idea del *Times*. Ecco quel che ne scrive il *Moniteur universel*:

" Desideriamo vivamente, dice esso, che la pace sia mantenuta in Oriente, e i nostri sforzi saranno per tutte le combinazioni che hanno lo scopo di rimuovere i pericoli che ci minacciano. Ma non abbiamo un soldato da dare per l'occupazione eventuale della Bosnia e dell'Erzegovina, e la combinazione messa innanzi dal *Times* è una semplice fantasia di più nella polemica di un giornale che da due anni ha sostenuto con eguale ardore l'integrità e la distruzione dell'impero ottomano. "

Secondo notizie da Pera al *Pester Lloyd*, il generale Ignatieff, dopo il suo ritorno a Costantinopoli, ostenta una grande calma e riserva. Egli dichiarò ai suoi colleghi di non avere altre istruzioni che di motivare alla Porta ottomana il rifiuto opposto all'armistizio di sei mesi e la domanda che l'armistizio fosse ridotto a sei settimane, il cui termine del resto potrebbe essere prolungato, e di accordarsi coi rappresentanti delle altre potenze sulle condizioni di pace, e sulle norme da stabilire per l'autonomia da accordarsi alle provincie insorte. Di *ultimatum* il generale non parla. La Russia ritorna sulle basi del *memorandum* di Berlino, che cioè le riforme da introdurre nella Bulgaria, Bosnia ed Erzegovina sieno poste sotto il sindacato di una Commissione europea. L'Inghilterra e l'Austria hanno dato l'istruzione ai loro ambasciatori di non influire contro una eventuale accettazione di un più breve armistizio.

La *Politische Correspondenz* di Vienna, in un carteggio da Serajevo, segnala il pericolo di una sollevazione dei mussulmani della Bosnia per il caso che si attuasse l'autonomia progettata per quella provincia. Il Consiglio amministrativo della provincia stessa accolse la proposta di chiamare da ogni circolo del *vilayet* due maomettani a rinforzare il Consiglio sedente a Serajevo per la guerra di religione.

Scrivono per telegrafo da Berlino ai giornali francesi che il sig. de Schweinitz, ambasciatore di Prussia a Pietroburgo, ha avuto il 23 ottobre una lunga udienza presso l'imperatore ed è partito quindi per Pietroburgo, donde si recherà a Livadia. Il signor de Schweinitz resterà assente da Berlino circa tre settimane.

L'*Agence Havas* comunica ai giornali il sunto di una corrispondenza mandata da Vienna a Berlino, nella quale si dice che l'interpellanza fatta al Reichsrath sulla politica dell'Austria in Oriente è considerata nei circoli diplomatici come un errore politico. " Ritiensi, dice la corrispondenza, che l'Austria-Ungheria persisterà nell'alleanza coi due imperi del Nord, e che il partito liberale meno di ogni altro debba tendere a legare le mani al governo nel quale ha fiducia. Si ha ragione di credere che il governo austriaco saprà mantenere il principio della libertà d'azione. Gli uomini seri biasimano in modo assoluto il tentativo fatto a Pest per ispingere, per mezzo di dimostrazioni turcofile, il governo austriaco ad assumere le parti della Turchia. Si ritiene per certo che il ministero Tisza reprimerà quelle dimostrazioni. "

L'*Osservatore Triestino* ha per dispaccio da Costantinopoli, 24 ottobre:

" Lo sfratto di alcuni ulema sta in relazione con la scoperta di una congiura diretta ad impedire le riforme. Si volevano assassinare i ministri, ma il complotto venne svelato, e la tranquillità non fu turbata. Le voci di turbolenze ed uccisioni a Jamboli (in Bulgaria) sono smentite da parte di quel governatore, non essendo stata ivi turbata in verun modo la tranquillità. "

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Spezia, 26. — È giunta in golfo la corvetta russa *Ascold*, comandante Tirtoff, proveniente da Salonicco e Corfù.

Vienna, 26. — Il conte Prokesch Osten, ex-ambasciatore a Costantinopoli, è morto.

Bukarest, 26. — Un decreto del principe convoca le Camere in sessione straordinaria pel 2 novembre.

Costantinopoli, 26. — Secondo un dispaccio di Tiflis, sembra che gli assassini del console ottomano avessero l'intenzione di commettere un furto. Il governo russo diede ordini severi per scoprire gli assassini.

Un dispaccio ufficiale smentisce che a Prisrend sieno scoppiati alcuni tumulti.

Credesi generalmente che sia stato ottenuto un accordo riguardo all'armistizio.

Il generale Ignatieff fu ricevuto dal sultano soltanto in udienza solenne. L'udienza privata fu fissata per martedì.

Roma, 26. — Ieri giunse a Taranto il R. trasporto *Città di Genova*.

Berlino, 26. — La *Gazzetta della Germania del Nord* pubblica una corrispondenza di Pietroburgo, la quale smentisce le voci che si facciano concentramenti di truppe verso la frontiera turca, e soggiunge che finora in nessuna parte furono chiamati sotto le armi i soldati che trovansi in congedo, nè le riserve, e che l'esercito non fu posto sul piede di guerra, ma furono prese soltanto alcune misure per poter far marciare, se sarà necessario, un esercito considerevole.

Spezia, 26. — I Ministri della Guerra e della Marina, dopo di aver visitato l'arsenale, sono andati a bordo della *Maria Adelaide*, sulla quale si fece un esercizio di combattimento con vari fuochi con accensione elettrica. Oggi assistevano agli esperimenti molti generali e lo stato maggiore della corvetta russa *Ascold*. Si sono fatti due tiri a fuoco convergente col cannone da 25 centimetri e con quello da 28 con risultati eguali a ieri. È troppo presto per emettere un'opinione sulle corazze dal primo tiro del cannone da 100 tonnellate contro un gabbionato di una base di 17 metri, perchè non si può giudicare della penetrazione. Al secondo colpo tirato contro la corazza Schneider di 55 centimetri, una parte della corazza è andata in frantumi. Il proiettile di ghisa Pallissier si è frantumato. Il cannone e i meccanismi funzionano egregiamente. La precisione della punteria è sorprendente. Con una carica di 156 chilogrammi di polvere si è superata diggià del 12 per cento la potenza dell'urto del cannone di 80 tonnellate, carica che si potrà accrescere notevolmente.

Questa sera il Ministro della Marina dà un pranzo ai capi di corpo e agli ufficiali esteri. Domani il Ministro proseguirà gli esperimenti.

Costantinopoli, 26, sera. — Il *Faro del Bosforo* pubblica il discorso pronunciato dal generale Ignatieff nel consegnare le sue credenziali, e la risposta del sultano.

Ignatieff disse che lo czar comprende le difficoltà della situazione, e, senza dissimulare le sue simpatie per gli slavi della Turchia, si augura che le difficoltà presenti sieno appianate, affinchè il sultano proceda al miglioramento delle condizioni dei suoi sudditi.

Il sultano rispose che deplora gli attuali avvenimenti, i quali impediscono i progetti delle riforme, e che conta sull'appoggio della Provvidenza per una nuova èra di pace, la quale gli permetta di fare la felicità dei suoi popoli; espresse quindi la speranza che lo czar contribuirà a facilitargli questo còmpito.

NOTIZIE DIVERSE

La galleria del Gottardo. — Ecco, scrive la *Perseveranza* del 26, quale fu il progresso dei lavori del traforo del Gottardo nella settimana decorsa.

Göschenen, metri 8,30. I lavori vennero sospesi tre giorni e mezzo per tema d'uno scoscendimento nella roccia sfaldata. Airolo metri 26,80. Totale metri 35,10. Media metri 5.

L'istruzione femminile in Inghilterra. — Lunedì passato, 23 ottobre, l'Associazione costituitasi in Inghilterra per promuovere l'istruzione superiore femminile compì il nono anno di vita. Nel 1875, l'Associazione riscosse 19,775 lire sterline per le iscrizioni delle signore studiose, che vennero ammesse ai corsi che si fanno all'Università di Londra. In quell'anno, 394 donne frequentarono 17 corsi, e 108 concorrenti presero parte a 15 esami.

Nella classe delle belle arti furono iscritte nel 1875, per la prima volta 113 dame, il che porta il numero delle donne che studiano al collegio dell'Università a 500. Si ottenne anche dall'Associazione che le donne frequentassero i corsi di giurisprudenza, diritto romano, economia politica e geologia in concorrenza agli studenti!

Esposizione internazionale di utilità pubblica. — La *Gazzetta di Augusta* ci apprende che, a Cassel, nelle sale del nuovo Museo industriale, durante l'imminente stagione invernale, deve aver luogo una Esposizione speciale di apparecchi atti a riscaldare ed a ventilare le case, gli opifici, le sale delle scuole, le camere degli ammalati e via discorrendo. A quella esposizione potranno prendere parte espositori di tutte le nazioni.

L'Esposizione in discorso si dividerà in tre sezioni: la prima comprenderà i grandi caloriferi, dei quali però non si potranno esporre che i modelli; la seconda comprenderà i caloriferi ed i ventilatori da appartamenti, che non faranno parte integrante dei caloriferi della prima categoria; la terza sezione poi comprenderà gli apparecchi atti a riscaldare, muniti di forni e fornelli e destinati ad usi industriali speciali, nonchè i caldani per le case operaie e rurali, e le cucine di nuova costruzione.

A completare questo assieme, i combustibili di ogni fatta debbono essere ammessi all'Esposizione.

Coloro che vorranno prendere parte alla Esposizione dovranno dirigere le loro domande al direttore del Museo industriale di Cassel. La spedizione degli oggetti potrà farsi a cominciare dalla metà di novembre.

Gli espositori non avranno da pagare altre spese, tranne quelle del trasporto e del collocamento degli oggetti.

Alla chiusura dell'Esposizione avrà luogo una distribuzione di ricompense. Durante l'inverno, una Commissione di specialisti sottoporrà a delle esperienze gli apparecchi, la cui utilità non è peranco molto conosciuta, allo scopo di avere una base sicura riguardo al conferimento dei premi.

Congresso filantropico. — I giornali tedeschi annunziano che il 15 novembre prossimo deve riunirsi ad Altona un Congresso di specialisti, che vogliono farsi iniziatori di una riforma delle prigioni. I promotori di questo Congresso opinano che ne potrà resultare la fondazione di una Società penitenziaria per la regione nord-occidentale della Germania.

I palumbari di Amakoura. — Dopo che fu chiusa l'Esposizione di Vienna del 1873, il bastimento che riportava al Giappone i prodotti giapponesi inviati nella capitale dell'Austria, nonchè molti altri oggetti destinati al museo di Tokei, fece naufragio sulle coste giapponesi e si perdette nelle acque di Amakoura. Gli abitanti di quest'isola, che si danno alla pesca delle perle e dell'*Awabi* od Aliotide (*Haliotis tuberculata*), si posero subito all'opera per ripescare il carico dal fondo del mare, e, quantunque la nave naufragata si trovasse alla profondità di 40 metri d'acqua, gli abilissimi palombari di Amakoura, che non hanno a loro disposizione nessuno degli apparecchi in uso altrove, dopo due anni di continui sforzi, riuscirono a pescare e a tirare a terra 200 casse piene di oggetti diversi, e specialmente in oggetti di lacca fabbricati nel secolo passato.

Quelle casse furono ultimamente spedite a Tokei, e quando vennero aperte si constatò che, sebbene fossero stati due anni sotto acqua, gli oggetti di lacca fabbricati nel secolo scorso erano quasi intatti, meno le guarnizioni in argento, delle quali sarà impossibile servirsi; invece gli oggetti moderni di lacca erano del tutto rovinati, sconnessi, e resi affatto inservibili.

Questo, scrive la *Rivista Orientale* di Vienna (Austria), lo si deve attribuire al fatto che, al Giappone, gli odierni fabbricanti di lacca ricorrono a falsificazioni che non erano conosciute nel secolo passato, e spiega in pari tempo perchè gli oggetti antichi in lacca siano assai più ricercati e pregiati che non quelli moderni.

Sinistri marittimi. — I giornali tedeschi ricevono da San Francisco di California il seguente telegramma, in data del 22 ottobre:

La baleniera *Florence* con a bordo 190 uomini è qui arrivata. Essa appartiene alla flotta di baleniere partita per lo stretto di Behring.

Di 14 navi di cui si componeva la flotta, 12 andarono perdute. Dell'equipaggio di queste navi una parte restò a bordo, un'altra parte perì nel tentativo di salvarsi e soltanto a pochissimi riuscì, dopo grandi fatiche, di giungere a bordo della *Florence* e di un'altra nave. Non v'ha speranza che si sieno salvate altre navi od uomini.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI

L'ESPORTAZIONE DEL BESTIAME DALL'IRLANDA

Troviamo nel *Bollettino Consolare* il seguente rapporto del cav. C. Cattaneo, R. console generale a Dublino, sull'esportazione del bestiame dall'Irlanda:

L'esportazione dei prodotti agrari fu sempre per l'Irlanda il principale ramo del suo commercio.

Questa esportazione è specialmente diretta per l'Inghilterra e la Scozia, e consiste in prodotti vegetali ed animali.

In questi ultimi anni la produzione animale si è grandemente sviluppata a detrimento di quella vegetale.

Agli agricoltori oggi pare sia più di tornaconto l'industria dell'allevamento del bestiame che non quella della coltivazione delle terre.

Su di un totale di circa 15 milioni di acri di terreni aratorii in Irlanda, non meno di 11 milioni sono oggidì destinati a pascolo.

Si calcola che, dal 1860 in qua, un milione circa d'acri siano stati aggiunti ai terreni coltivati a pascolo, e che nel frattempo il numero degli animali da macello siasi aumentato di oltre due milioni di capi.

Indipendentemente dal facile e vantaggioso smercio che il bestiame irlandese trova sui mercati inglesi, la ragione di tale trasformazione nella produzione agricola di quest'isola vuolsi attribuire alla diminuita popolazione e conseguente incarimento della mano d'opera; alla concorrenza dei cereali che in gran copia s'importano dall'estero, ed anche alle influenze atmosferiche che in Irlanda, più che nella vicina Inghilterra, a motivo della costante umidità e bassa temperatura, contrastano alla maturazione dei prodotti del suolo, i di cui ricolti sono sempre scarsi in quantità ed inferiori in qualità.

Il censo del bestiame in Irlanda, a datare dal 1864, dimostra l'incremento che si è verificato nella sua produzione e si compendia come in appresso, in un col suo relativo valore calcolato in media per ogni capo e specie:

ANNO	BOVINI L. 11 14*s.*	OVINI L. 2.	PORCINI L. 3 15*s.*	VALORE	AUMENTO	DIMINUZIONE
	N°	N°	N°	L. st.	L. st.	L. st.
1864	3,262,294	3,366,941	1,058,480	48,872,022	1,465,144	»
1865	3,497,548	3,694,356	1,305,953	53,207,347	4,335,325	»
1866	3,746,157	4,274,282	1,497,274	57,993,378	4,786,031	»
1867	3,707,803	4,835,519	1,235,191	57,684,299	»	309,079
1868	3,646,796	4,901,496	889,578	55,731,410	»	1,952,889
1869	3,733,675	4,651,195	1,082,224	57,044,728	1,313,318	»
1870	3,799,912	4,336,884	1,461,215	58,612,294	1,567,556	»
1871	3,976,372	4,233,435	1,621,423	61,070,758	2,453,464	»
1872	4,059,397	4,268,254	1,388,571	61,228,594	157,836	»
1873	4,147,102	4,484,520	1,044,454	61,406,836	178,242	»
1874	4,124,756	4,441,698	1,099,196	62,164,988	»	141,848
1875	4,111,990	4,248,258	1,240,235	61,416,230	151,242	»

Non v'ha regione che dia un contingente tanto considerevole all'esportazione di capi di bestiame *vivo* da poter essere paragonato a quello che dà l'Irlanda.

La statistica, qui aggiunta, che mi venne graziosamente favorita dal suo autore, professore Ferguson, dimostra in quali proporzioni abbia avuto luogo una tale esportazione in questi ultimi quattr'anni, e quali furono i porti da cui fu effettuata.

Dalla stessa si rileva che il totale dei capi di bestiame stati esportati dall'Irlanda fu nel

	Bovini	Ovini	Porcini
1872	N° 616,080	N° 518,606	N° 443,644
1873	„ 684,618	„ 604,695	„ 364,371
1874	„ 551,159	„ 742,390	„ 344,185
1875	„ 595,530	„ 918,087	„ 463,618

I porti di Dublino, Belfast, Cork, Londonderry e Waterford sono quelli che prendono maggior parte a questo traffico. Situati dirimpetto alle coste occidentali dell'Inghilterra e della Scozia, la traversata è di breve durata, per il che, in uno spazio di tempo che varia dalle 10 a 20 ore, carichi completi di bestiame sono trasportati ai porti opposti.

Dublino assorbe da solo un terzo delle esportazioni preaccennate, essendo il porto a cui fanno capo tutte le ferrovie dell'isola, e trovandosi in pari tempo più prossimo ai grandi centri popolari del Lancashire, ove maggiore è il consumo e grandi le richieste delle derrate di quest'isola.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 26 ottobre 1876 (ore 16 38).

Cielo nuvoloso o coperto, piovoso a Camerino e a Porto Empedocle. Barometro quasi stazionario. Abbassato fino a 4 mm. dal Gargano al Capo Leuca. Dominio di venti di nord freschi in varie stazioni e mare agitato sull'Adriatico superiore, nel golfo dell'Asinara e a Catania. Tempo generalmente calmo in Inghilterra. Cielo coperto in Austria. Nel periodo decorso nuove pioggie nelle Romagne, nelle Marche e in tutta l'Italia meridionale. Ieri greco-levante forte e mare agitato a Venezia. Fino alle 6 pom. tempo burrascoso e mare grosso a Po di Primaro. Una leggera depressione barometrica si estende su una gran parte d'Italia. Domineranno ancora venti freschi e forti nelle regioni settentrionali. Tempo sempre molto variabile ed abbassamento di temperatura.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 27 ottobre 1876.

VALORI	GODIMENTO	Valore dominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1° semestre 1877	—	—	74 30	74 25	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	43 65
Certificati sul Tesoro 5 0/0	4° trimestre 1876	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° ottobre 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 —
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	76 40
Detto detto Rothschild	1° giugno 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	79 50
Prestito Nazionale	1° ottobre 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	2° semestre 1876	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	1° semestre 1876	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	2° semestre 1876	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1150 —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	445 —
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	1° semestre 1876	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° ottobre 1876	500 —	—	396 —	395 —	— —	— —	— —	— —	— —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	2° semestre 1874	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	2° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	1° aprile 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	2° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	555 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	108 80	108 55	— —
Marsiglia	90	— —	— —	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 41	27 36	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	21 83	21 81	— —
Sconto di Banca 5 0/0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

2° sem. 1876: 76 45 cont.; 76 30 fine.

Cart. Credito Fond. Banco S. Spirito 396.

Il Deputato di Borsa: LUIGIONI.

Il Sindaco: A. PIERI.

Osservatorio del Collegio Romano — 26 ottobre 1876.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	760,8	760,6	760,0	760,4
Termomet. esterno (centigrado)	10,9	17,5	17,9	12,9
Umidità relativa...	94	70	59	74
Umidità assoluta...	9,11	10,47	8,99	8,15
Anemoscopio.........	N. 0	NE. 6	N. 1	N. 4
Stato del cielo.......	4. cirro-cumuli	0. quasi coperto	1. quasi coperto	8. strati

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 18,5 C. = 14,8 R. \| Minimo = 10,0 C. = 8,0 R.
Pioggia in 24 ore 0 mm., 4, caduta nella notte.

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

39ª SETTIMANA — Dal 24 al 30 settembre 1876. 4834

PROSPETTO DEI PRODOTTI col parallelo dell'anno precedente

RETE ADRIATICO-TIRRENA.

ANNI	DIVISIONE PER CATEGORIA						Media dei chilometri esercitati	PRODOTTO per chilometro
	Viaggiatori	Bagagli e cani	Grande velocità	Piccola velocità	Introiti diversi	TOTALE		
	Prodotti della Settimana.							
1876	239,635 98	7,030 35	45,785 64	282,088 01	3,331 85	577,871 83	1,446 00	399 63
1875	252,420 81	8,349 11	35,941 18	172,512 59	2,196 55	471,420 24	1,446 00	326 02
Differenze 1876	— 12,784 83	— 1,318 76	+ 9,844 46	+ 109,575 42	+ 1,135 30	+ 106,451 59	»	+ 73 61
	Dal 1° Gennaio.							
1876	7,406,832 27	228,821 71	1,636,425 21	5,964,905 93	82,703 54	15,319,688 66	1,446 00	10,594 53
1875	7,912,247 83	275,210 33	1,690,182 67	5,740,843 56	83,007 59	15,701,491 98	1,424 11	11,025 48
Differenze 1876	— 505,415 56	— 46,388 62	— 53,757 46	+ 224,062 37	— 304 05	— 381,803 32	+ 21 89	— 430 95

RETE CALABRO-SICULA.

ANNI	Viaggiatori	Bagagli e cani	Grande velocità	Piccola velocità	Introiti diversi	TOTALE	Media dei chilometri esercitati	PRODOTTO per chilometro
	Prodotti della Settimana.							
1876	74,401 43	2,024 04	8,707 30	48,638 21	1,111 41	134,882 39	1,047 00	128 83
1875	64,569 90	1,652 61	8,653 60	52,818 33	2,048 45	129,742 89	838 14	154 80
Differenze 1876	+ 9,831 53	+ 371 43	+ 53 70	— 4,180 12	— 937 04	+ 5,139 50	+ 208 86	— 25 97
	Dal 1° Gennaio.							
1876	2,347,042 05	60,074 38	324,330 34	1,570,088 29	61,260 02	4,362,795 08	985 91	4,425 15
1875	2,033,193 25	44,219 57	272,651 55	1,423,643 20	54,253 39	3,827,960 96	794 60	4,817 47
Differenze 1876	+ 313,848 80	+ 15,854 81	+ 51,678 79	+ 146,445 09	+ 7,006 63	+ 534,834 12	+ 191 31	— 392 32

Il 24 settembre venne aperto il tronco Caltanissetta-Campobello di 46 chilometri (Rete Siciliana).

FALLIMENTO.

Il tribunale civile e correzionale di Potenza, con le funzioni di quello di commercio, pronunziando sulla relazione del vicepresidente delegato per la procedura del fallimento a carico di Lapenna Gerardo, commerciante di questa città, a dì 21 volgente mese, in ispiego di provvidenze riservate, ha emanato sentenza, il cui dispositivo è del tenore seguente:

Dichiara cessati i pagamenti del fallito Lapenna Gerardo fin dal primo luglio 1874.

Dichiara la propria incompetenza a conoscere della fraudolenza del fallimento.

Dichiara allo stato non trovar luogo a deliberare sulla scusabilità, o meno, del fallito.

Potenza, 23 ottobre 1876.

Per estratto conforme

5026 Il cancelliere: G. VETERE.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*).

Maria Fabrizi, domiciliata in Ajelli, vedova del notaro Gioyacchino del Cecato, ha chiesto a norma di legge dal tribunale di Avezzano lo svincolamento della cauzione notarile data dal fu suo marito, consistente in un titolo di rendita sul Debito Pubblico portante il valore di ducati quattrocento, l'interesse dei quali non si è ritirato dall'epoca della morte di lui.

Avezzano, 3 ottobre 1876. 4992

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Genova con decreto 28 settembre p. p., sul ricorso sporto dalla signora Teresa Vigo fu G. B., moglie di Giacomo Campanella, per dichiarazione d'assenza di Francesco Vigo fu Gio. Battista, ordinò che sieno assunte informazioni circa l'assenza stessa, delegando all'uopo il pretore dell'ultima residenza di detto Vigo.

Genova, 24 ottobre 1876.

5002 P. AVEGNO

AVVISO.

Venturino Simone, nato e residente in Alba, notifica che dietro domanda sporta per ottenere di assumere invece del proprio il cognome di Revello, venne con decreto 6 ottobre 1876 autorizzato a fare eseguire le pubblicazioni in base agli articoli 121 e 122 del R. decreto 15 novembre 1865 sullo stato civile, con diffidamento a chiunque vi abbia interesse di presentare le sue osservazioni a termine di legge.

Alba, 22 ottobre 1876.

4989 VENTURINO SIMONE.

(2ª *pubblicazione*).

FERROVIE DELL'ALTA ITALIA

AVVISO — Vendita di materiali fuori d'uso.

La Società delle Ferrovie dell'Alta Italia pone in vendita, per aggiudicazione mediante gara, i seguenti materiali fuori d'uso, depositati nei magazzini del Servizio della trazione e del materiale in **Torino, Milano e Verona.**

Acciaio vecchio in genere ed in lime di rifiuto	Chil.	9,000	circa
Bronzo in limatura e tornitura e da rifondere	»	13,000	»
Cerchi di ferro	»	61,000	»
Cerchi d'acciaio	»	56,000	»
Ferro vecchio in pezzi grossi e minuti, lamerino, gratelle, ecc.	»	154,000	»
Ghisa da rifondere e in limatura e tornitura	»	25,000	»
Ottone da rifondere	»	14,000	»
Rame da rifondere e in limatura e tornitura	»	15,000	»

Zinco e assi vecchi fuori servizio a gomito. Quantità diverse.

I materiali suddetti possono essere visitati nei magazzini ove sono depositati.

Qualunque persona o Ditta potrà presentare un'offerta a condizione che abbia previamente versata all'Amministrazione una cauzione in valuta legale corrispondente al decimo del valore dei materiali per cui offre, se esso valore non eccede lire 5000, ed al ventesimo se è superiore a tale somma.

Le offerte dovranno essere spedite all'indirizzo della **Direzione Generale dell'Esercizio delle Ferrovie dell'Alta Italia in Milano** in piego suggellato portante la dicitura: *Sottomissione per l'acquisto di materiali fuori d'uso;* esse dovranno pervenirle non più tardi del giorno **7 novembre** p. v. Le schede d'offerta saranno disuggellate il giorno 9 dello stesso mese.

I materiali aggiudicati dovranno essere asportati nel termine di 20 giorni dalla data dell'aggiudicazione e pagati in contanti all'atto del ritiro.

Le condizioni alle quali saranno accettate le sottomissioni per l'acquisto di detti materiali, nonchè il dettaglio della qualità e quantità dei medesimi e dei lotti in cui sono ripartiti, risultano da appositi stampati che vengono distribuiti, a chi ne faccia richiesta, dalle stazioni di *Torino, Genova, Milano, Brescia, Verona, Padova, Venezia e Firenze* e dai magazzini ove i materiali stessi sono depositati.

Milano, 20 ottobre 1876.

5003 **La Direzione Generale dell'Esercizio.**

(1ª *pubblicazione*)

REGIA PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Avviso d'Asta suppletorio.

In seguito a dispaccio 19 corrente mese, n. 52700-48-68 B, Div. VIII, Sez. I, del Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, si rende noto che in appendice all'avviso d'asta pubblicato da questa prefettura sotto il n. 13307, Div. IV, in data 6 corrente, per l'appalto generale della Casa penale maschile alla Giudecca in Venezia, il vitto da somministrarsi dalla impresa assuntrice ai detenuti sani, sarà quello stabilito dalla tavola M del capitolato modificato con decreto 20 giugno 1874, ed alle guardie carcerarie quello prescritto dalla tavola R parte seconda, con le modificazioni risultanti dalle disposizioni del regolamento per il personale di custodia, approvato col Regio decreto dei 27 luglio 1873, n. 1511, Serie II.

L'ammontare approssimativo delle giornate di presenza che si presume abbiano a verificarsi durante il corso dell'appalto quinquennale, sarà di 900,000, che sul prezzo d'asta di una lira per ogni giornata di presenza, danno il complessivo importo di lire 900,000.

Venezia, 21 ottobre 1876.

5043 *Il Segretario di Prefettura:* ASTORI.

N. 229.

CITTÀ DI TORINO

AVVISO DI 2° INCANTO per l'impresa di un lotto della sistemazione, selciatura e manutenzione del suolo pubblico della città.

Stante la deserzione dell'incanto che era stabilito al 24 del corrente ottobre, si notifica che martedì 14 del p. v. mese di novembre, alle ore 2 pomeridiane, nel civico palazzo e nella sala destinata alle adunanze della Giunta municipale, con assistenza del sindaco o dell'assessore da esso delegato, e coll'opera del segretario sottoscritto, si procederà ad un nuovo esperimento d'asta per l'appalto del lotto secondo della costruzione di selciati nuovi a ciottoli, con ruotale od a lastrico, della riforma e riparazione di selciati e lastricati degradati, con posa o cambio di ruotaie, delle opere e provviste accessorie e della manutenzione del suolo, ossia pavimento delle vie della città già aperte, e di quelle a formarsi nei quartieri di ingrandimento fino alla cinta daziaria, comprendente tale lotto, detto di *Ponente*, tutte le vie, vicoli, piazze, sobborghi e dipendenze della città entro la linea daziaria, collocate a ponente della linea formata dalla ferrovia di Genova, dalla via Roma e dallo stradone del Regio Parco, escluse la via Roma e le piazze Carlo Felice e San Carlo, e compresa la piazza Castello e lo stradone del Regio Parco, per l'importo approssimativo di annue lire 80,000, e meglio come tale impresa risulta descritta e designata nel capitolato speciale approvato dalla Giunta municipale in seduta del 20 settembre prossimo passato, e se ne farà il deliberamento quando anche non vi sia che un solo offerente, a favore di chi, fornito dei requisiti infraccennati, avrà fatto maggior ribasso d'un tanto fisso per cento sui prezzi portati dal relativo elenco annesso a detto capitolato, superando però od almeno raggiungendo il ribasso minimo stabilito previamente dal sindaco in apposita scheda suggellata e deposta sul tavolo a pubblica vista al momento dell'apertura dell'incanto.

L'impresa anzidesignata va subordinata all'esatta osservanza delle condizioni contenute sia nel detto capitolato speciale, sia in quello generale per gli appalti municipali, stato questo parimenti approvato dalla Giunta con deliberazione del 31 marzo 1862.

Avvertenze:

1° L'incanto seguirà col metodo dei partiti segreti estesi su carta bollata da una lira, e si osserveranno in esso le forme stabilite dal regolamento in vigore approvato con decreto Reale del 4 settembre 1870.

2° Saranno ammessi all'asta tutti quei capi-mastri selciatori esercenti in questa od altra delle principali città d'Italia, i quali presenteranno un certificato d'un ingegnere capo di città o di provincia di data non anteriore d'un anno, che giustifichi l'abilità ed onestà dell'aspirante all'impresa, e che lo stesso abbia gerito in proprio nome, in tempo non remoto, imprese di questa natura (cioè di selciatura a nuovo, o di ordinaria manutenzione di suolo pubblico a ciottolato con ruotaie ed a lastricato) con soddisfazione delle rispettive Amministrazioni. Dovranno inoltre i medesimi fare a mani del civico tesoriere, pur presente all'incanto, un deposito di lire 8000 a cautela dell'asta, in danaro od in fondi pubblici dello Stato o di questa città al portatore ed al valore in corso.

3° Tosto terminato l'incanto, i depositi, col certificato prodotto, saranno restituiti ai concorrenti, salvo quello dell'aggiudicatario, che verrà ritenuto sin dopo stipulato l'atto di sottomissione con cauzione, a cui si addiverrà entro otto giorni da quello del deliberamento definitivo.

4° Le schede d'offerta, in pieghi sigillati, saranno, all'apertura dell'incanto, rimesse, col certificato anzidetto, dagli aspiranti in persona, a mani del sindaco o del suo delegato, il quale, apertele, ne darà lettura agli astanti.

5° L'impresa avrà principio col 1° aprile 1877 e termine col 31 marzo 1880.

6° L'importo dei lavori eseguiti verrà pagato all'imprenditore ogni semestre dietro apposito certificato dell'ingegnere direttore, sotto deduzione del ribasso d'asta e della ritenuta di un decimo a garanzia della buona esecuzione e manutenzione.

Si potranno però spedire abbuonconti quando risulti dalle registrazioni che i lavori fatti eccedano la somma di lire 5000.

7° Il termine utile (fatali) per la presentazione di offerta di ribasso non inferiore al *ventesimo* dai prezzi di aggiudicazione è di giorni quindici, che vanno a scadere alle ore 2 pomer. di mercoledì 29 novembre anzidetto.

8° I capitolati delle condizioni sì generale che speciale, coll'annessovi elenco dei prezzi, alla cui osservanza va subordinata l'impresa, sono visibili presso il civico ufficio d'arte tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

9° Le spese tutte degli incanti, di carta bollata, del contratto, con una copia autentica del medesimo per la città, della tassa di registro ed ogni altra accessoria, sono a carico dei deliberatari.

Torino, dal palazzo municipale addì 26 ottobre 1876.

5036 *Il Segretario:* C. FAVA.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI GENOVA

Avviso d'Asta.

Si fa noto che dovendosi provvedere al servizio degli imbarchi e sbarchi nel porto di Genova tanto per gli ufficiali e truppa che per cavalli, veicoli, bagagli ed altro al seguito dei medesimi, come pure di qualunque materiale di spettanza dell'Amministrazione militare, si procederà nel giorno 9 novembre prossimo, all'ora una pomeridiana, nella Direzione di Commissariato militare, sita in via della Consolazione, n° 43, piano 2°, avanti il signor direttore, al relativo pubblico incanto a partiti segreti come in appresso:

Imbarchi e sbarchi di ufficiali, truppe, cavalli, veicoli, bagagli, vettovagliamento ed altro, nel porto di Genova.

PREZZI DI BASE D'APPALTO.

Ufficiali con bagaglio a seconda della competenza del grado, L. 0,450 caduno.

Truppa col minuto bagaglio nella giornata, caduno, da 1 a 100, L. 0,120; da 100 in più, L. 0,100.

Effetti militari in genere vettovagliamento o qualsiasi materiale, al quintale, L. 0,300.

Cassette a polvere o cartuccie, per ciascuna cassetta, L. 0,100.

Per ogni veicolo a due ruote, L. 2,500; a quattro ruote, L. 4,000.

Per ogni cavallo o mulo comprese le gabbie, nella giornata, da 1 a 20, L. 6,000; da 20 in più, L. 5,000.

Per ogni ufficiale che si rechi a bordo per servizio andata e ritorno, L. 1,000.

Trasporto di qualsiasi genere cui l'Amministrazione militare provveda l'uso delle barche, il prezzo sarà ridotto a metà.

Ammontare per deposito di cauzione, **L. 2000.**

Annotazioni. Gli effetti tutti di cui sopra, quando sbarcati, dovranno essere consegnati a terra sulla banchina del porto; e quando imbarcati, presi sulla stessa banchina nelle località che verranno indicate.

L'impresa sarà duratura per tre anni, ed avrà principio col primo gennaio 1877 e termina col 31 dicembre 1879.

Il prezzo normale di massima come sopra stabilito verrà a trovarsi modificato dal ribasso, che sarà segnato nella scheda segreta del Ministero della Guerra stabilita a base del contratto.

L'appalto si fa in base ai capitoli d'onere che formeranno parte integrale del contratto, quali capitoli sono visibili presso questa Direzione di Commissariato militare.

Le offerte per essere valide dovranno essere incondizionate, in piego suggellato, ed in carta bollata da una lira, e dovranno presentare un ribasso di un tanto per cento cumulativamente sui prezzi sopraindicati.

Il deliberamento seguirà a favore di chi avrà offerto nel suo partito, sui prezzi d'asta suindicati, un ribasso di un tanto per ogni cento lire, maggiormente superiore, o pari almeno, al ribasso minimo che sarà segnato nella scheda segreta, la quale verrà aperta all'incanto dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Per essere ammessi all'asta dovranno gli aspiranti consegnare la ricevuta del deposito provvisorio fatto nella Cassa dei depositi e prestiti od in qualche Tesoreria provinciale della somma di lire 2000.

Tale deposito, che pel deliberatario verrà poi convertito in cauzione definitiva, potrà essere fatto in contanti od in cartelle del Debito Pubblico, ma questi titoli non si accetteranno che pel solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositate.

A senso dei capitoli d'onere gli aspiranti dovranno inoltre presentare alla Direzione appaltante un certificato del comandante del porto, dal quale risulti essere i medesimi del mestiere di barcaiuoli, sufficientemente capaci, e possedere quei mezzi necessari pel regolare ed esatto adempimento del servizio.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare il loro partito a qualunque Direzione o sezione di Commissariato militare, ma non ne sarà tenuto conto se non perverrà ufficialmente a questa Direzione prima dell'apertura dell'incanto e non sarà accompagnato dalla ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio e certificato ora detto.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni 15 decorribili dalle ore 2 pomeridiane del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

Le spese tutte relative agl'incanti ed al contratto per diritti d'emolumento, di carta bollata, di stampa, tassa di registro, diritti di segreteria ed inserzione nei giornali degli avvisi d'asta, sono a carico del deliberatario.

Genova, 25 ottobre 1876.

Per detta Direzione

5030 *Il Capitano Commissario:* LAMBERTI-BOCCONI.

Provincia di Roma — Circondario di Frosinone

COMUNE DI CECCANO

AVVISO.

Presso gli uffici di questa segreteria comunale e per giorni 15 dalla data del presente avviso sono esposti gli atti tecnici relativi al progetto di costruzione della strada consorziale obbligatoria che da Ceccano arriva alla provinciale Casilina con diramazione al comune di Arnara.

Si invita chi vi ha interesse a prenderne conoscenza ed a presentare, entro il detto termine, le osservazioni ed eccezioni che avesse a muovere. Queste potranno esser fatte in iscritto od a voce ed accolte dal segretario comunale o da chi per esso, in apposito verbale da sottoscriversi dall'opponente, o per esso da due testimoni.

Si avverte inoltre che il progetto in discorso tien luogo di quello prescritto dagli articoli 3, 16, 23 della legge 25 giugno 1865, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità.

Dato a Ceccano, lì 23 ottobre 1876.

Il Sindaco: MANCINI.

5011 *Il Segretario Comunale:* RIGHETTO ANT.

REGIA PREFETTURA DI ROMA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Lavori di ordinaria manutenzione delle opere d'arte del porto e della darsena di Civitavecchia, per L. 24,592

Avviso d'incanto.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno 15 novembre prossimo si procederà avanti l'illustrissimo signor prefetto o suo delegato all'incanto per l'appalto dei lavori di ordinaria manutenzione delle opere d'arte del porto e della darsena di Civitavecchia.

Questi lavori sono descritti nella perizia redatta dall'Ufficio del Genio civile il 13 giugno 1876, e sono apprezzati L. 24,592.

Condizioni.

1. L'incanto sarà tenuto colle formalità prescritte dal regolamento di Contabilità generale dello Stato 4 settembre 1870, col metodo dell'estinzione di candela vergine e sarà aperto sulla cifra di L. 24,592.

2. Per essere ammessi all'incanto è necessario:

a) La presentazione di un certificato d'idoneità ai detti lavori, rilasciato dal Genio civile governativo di data non anteriore a sei mesi dal giorno dell'incanto.

b) La consegna di L. 1000 in numerario o in biglietti di Banca quale cauzione provvisoria per garanzia del contratto e spese del medesimo.

3. Il deliberatario all'atto della stipulazione del contratto dovrà rilasciare una cauzione definitiva di L. 1000, le quali potranno essere date anche in titoli di consolidato italiano, ragguagliati al valore di Borsa verificatosi nel giorno precedente alla stipulazione.

Questa cauzione sarà restituita ad opera collaudata.

4. I lavori dovranno essere compiti entro il termine di giorni 450 naturali consecutivi a decorrere dal giorno della consegna; per ciascun giorno di ritardo sarà inflitta una penale di L. 10.

5. Nell'esecuzione dei lavori, oltre l'osservanza del capitolato generale per l'appalto dei lavori pubblici in conto dello Stato, approvato con decreto Ministeriale del 31 agosto 1870, saranno pure eseguite tutte le condizioni del capitolato speciale del Genio civile delli 13 giugno 1876.

6. Tutte le spese d'asta, d'avvisi, di pubblicazione, tasse e contratto, sono a carico del deliberatario.

7. Il termine utile a presentare il ribasso del ventesimo è fissato alle ore 11 antimeridiane del 1° decembre prossimo venturo.

8. La perizia ed il capitolato dei lavori trovansi depositati presso questa segreteria e saranno ostensibili a chiunque nelle ore d'uffizio.

Roma, li 25 ottobre 1876.

5042 *Il Segretario Incaricato:* A. GIGLIESI.

Provincia di Roma — Circondario di Velletri

COMUNE DI SEGNI

Strade comunali obbligatorie — *Esecuzione della legge 30 agosto 1868*

AVVISO.

Presso gli uffizi di questa segreteria comunale, e per giorni quindici dalla data del presente avviso, sono esposti gli atti tecnici relativi al progetto di correzione della strada consorziale Carpinetana nella località denominata Colli Garinelli fino al ponte detto della Crocetta sul torrente Rio, della lunghezza di metri 1057 60.

S'invita chi vi ha interesse a prenderne conoscenza ed a presentare, entro il termine suindicato, le osservazioni e le eccezioni che avesse a muovere. Queste potranno esser fatte in iscritto od a voce, ed accolte dal segretario o da chi per esso, in apposito verbale da sottoscriversi dall'opponente, o per esso da due testimoni.

Si avverte inoltre che il ripetuto progetto tiene luogo di quello prescritto dagli articoli 3, 15 e 23 della legge 25 giugno 1865 sulla espropriazione per causa di pubblica utilità.

Segni, dalla Residenza comunale, li 23 ottobre 1876.

Per il Sindaco: F. CREMONA.

5033 *Il Segretario Comunale:* P. TOMASSI.

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI VERONA

AVVISO D'ASTA.

Autorizzato con dispaccio 30 settembre 1876, n. 67481-8271 del Ministero dei Lavori Pubblici, l'appalto per la esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le operazioni occorrenti per mantenere in istato di perfetta viabilità il tronco di strada nazionale num. 43 dal confine Mantovano al Tirolo e da Peschiera, compreso fra la Leva Domegliara e Peschiera, della lunghezza complessiva di metri 34,912 comprese le traverse stradali tra gli abitati, della lunghezza di metri 2152, e l'attraversata d'Adige al Passo Volante di Ponton di metri 70, per l'epoca da primo aprile 1877 a 31 marzo 1886, si previene che nel giorno di mercoledì 8 novembre 1876 alle ore 11 antim. avrà luogo l'incanto presso questa prefettura col metodo dei partiti segreti.

L'asta verrà aperta sul prezzo di annue lire 7000 sotto le condizioni del relativo progetto e capitolato di appalto ostensibile a chiunque nelle ore d'ufficio presso la Ragioneria di questa prefettura.

Gli aspiranti previa legittimazione della loro idoneità, mediante la produzione di un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'Autorità del luogo di loro domicilio, e dell'attestato di un ingegnere, confermato dal R. prefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi che assicuri essere l'aspirante fornito delle cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento del lavoro, produrranno la scheda d'offerta estesa in bollo da lira una, unitamente alla prova di avere depositato presso la Tesoreria di finanza lire 1750 in numerario, od in biglietti della Banca Nazionale, a garanzia della offerta.

All'atto della stipulazione del contratto, che dovrà seguire nello stesso giorno dopo seguita la delibera, il deliberatario dovrà comprovare di avere depositato presso la Tesoreria di finanza, per la Cassa dei depositi e prestiti, la cauzione definitiva corrispondente alla metà del corrispettivo di un anno depurato dal ribasso d'asta in numerario, biglietti della Banca Nazionale od in obbligazioni del Debito Pubblico dello Stato a valore di Borsa, nonchè altre lire 800 in conto corrente della prefettura per le spese inerenti al contratto che tutti stanno a carico dell'appaltatore.

La delibera seguirà a favore del migliore offerente salvo la eventuale diminuzione del ventesimo, per la quale il termine utile (fatali) resta fino da ora stabilito a 15 giorni successivi dalla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Verona, li 19 settembre 1876.

5012 *Il Ragioniere:* SPAVENTI.

GENIO MILITARE — DIREZIONE DI ANCONA

AVVISO di deliberamento d'appalto.

A termine dell'art. 98 del regolamento 4 settembre 1870, n. 5852, sulla Contabilità Generale dello Stato, si notifica al pubblico che l'appalto di cui nell'avviso d'asta, n. 16, del 4 ottobre 1876 per

Costruzione di tre casermette per una batteria ognuna, di un fabbricato per cucine, officine, sala di scherma, scuole, alloggi, ecc., formanti parte della nuova caserma d'artiglieria in Foligno, per l'ammontare di lire trecentonovantamila (L. 390,000),

è stato in incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso di lire 10 80 per cento.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia li fatali per presentare le offerte di ribasso non inferiore al ventesimo dell'ammontare netto risultante in lire 347,880, scadono al mezzodì del giorno 9 novembre 1876, spirato qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione, del vigesimo almeno, deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla col deposito, col certificato di moralità e con l'attestato d'idoneità prescritti dal succitato avviso d'asta. L'offerta dev'essere presentata all'ufficio della Direzione dalle ore 9 alle 11 ant. e dalle ore 1 alle 4 pom. di tutti i giorni, esclusi i festivi; nel giorno 9 novembre l'offerta sarà accettata fino al mezzodì.

Sarà facoltativo agli offerenti di presentare le loro offerte a tutte le Direzioni territoriali dell'arma, ed agli uffici staccati da esse dipendenti. Di queste ultime offerte però non si terrà alcun conto, se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima della scadenza del termine utile (fatali), e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Dato in Ancona, il 24 ottobre 1876.

Per la Direzione

5031 *Il Segretario:* G. BARBERIS.

GENIO MILITARE — DIREZIONE TERRITORIALE DI ROMA

Avviso di deliberamento d'appalto.

A termini dell'articolo 98 del regolamento 4 settembre 1870 si notifica che l'appalto di cui negli avvisi d'asta del 7 ottobre 1876, per la

Segregazione ed adattamento di locali nel fabbricato S. Calisto in Roma, per la somma di lire 11,000.

è stato in incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso di lire 27 per cento.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile ossia li fatali per presentare le offerte di ribasso, non minore del ventesimo, scadono alle ore 12 meridiane del giorno 10 del venturo mese di novembre.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo, deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla col deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

L'offerta può essere presentata all'ufficio della Direzione suddetta dalle ore 8 alle 11 antimeridiane e dalle 3 alle 5 pomeridiane.

Sarà facoltativo agli aspiranti di presentare le loro offerte a tutte le Direzioni territoriali dell'Arma od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di quest'ultime offerte però non si terrà alcun conto, se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima della scadenza del termine utile (fatali) e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Dato in Roma, li 25 ottobre 1876.

Per la Direzione

5037 *Il Segretario:* C. ARNAUD.

BANCO DI NAPOLI

CONTABILITÀ GENERALE

SITUAZIONE del 1° al 10 del mese di Ottobre 1876

Mod. B.

Capitale sociale o patrimoniale accertato utile alla tripla circolazione, L. 48,750,000.

ATTIVO.

Voce	Descrizione	Parziale	Subtotale	Importo
Cassa e riserva				L. 91,778,704 60
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 41,656,957 25	„	„ 53,608,944 39
	id. id. maggiore di 3 mesi	„ 444,887 19		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	„ 209,087 45		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	„ 11,298,012 50		
	Cambiali in moneta metallica	„ „	„	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	„ „		
Anticipazioni				„ 29,782,924 59
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 8,262,457 35	„ 8,371,303 95
	Id. id. per conto della massa di rispetto		„ „	
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza		„ „	
	Effetti ricevuti all'incasso		„ 108,846 60	
Crediti				„ 32,819,995 65
Sofferenze				„ 4,601,795 76
Depositi				„ 9,311,762 62
Partite varie				„ 17,647,078 19
	Totale			L. 247,922,509 75
	Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso			„ 3,028,164 42
	Totale generale			L. 250,950,674 17

PASSIVO.

Voce	Importo
Capitale	L. 37,499,519 36
Massa di rispetto	„ 1,697,334 10
Circolazione biglietti Banca, fedi di credito al nome del Cassiere, boni di cassa	„ 113,616,029 „
Conti correnti ed altri debiti a vista (*)	„ 62,689,502 76
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	„ 9,284,119 41
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	„ 9,311,762 62
Partite varie	„ 11,986,721 51
Totale	L. 246,084,988 76
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	„ 4,865,685 41
Totale generale	L. 250,950,674 17

Distinta della Cassa e Riserva.

Voce	Importo
Oro e argento	L. 21,409,630 93
Bronzo	„ 31,645 17
Biglietti consorziali	„ 59,883,890 50
Biglietti d'altri Istituti d'emissione	„ 10,453,538 „
Totale	L. 91,778,704 60

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese, per cento e ad anno.

Voce	
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5
Sulle cambiali pagabili in metallo	„ „
Sulle anticipazioni di titoli o valori	„ 5
Sulle anticipazioni di sete	„ „
Sulle anticipazioni di altri generi	„ 4, 6
Sui conti correnti passivi	„ 2, 4

Biglietti, Fedi di credito al nome del Cassiere, Boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	Somma
da L. 50	368,010	L. 18,400,500 „
da L. 100	398,766	„ 39,876,600 „
da L. 500	63,699	„ 31,849,500 „
da L. 1000	14,637	„ 14,637,000 „
	Totale	L. 104,763,600 „

Biglietti, ecc., di tagli da levarsi di corso.

Taglio	N.	L.
Da cent. 0,50	N. 415,376	L. 207,688 „
Lira 1	„ 354,902	„ 354,902 „
„ 2	„ 851	„ 1,702 „
„ 5	„ 760,876	„ 3,804,380 „
„ 10	„ 106,267	„ 1,062,670 „
„ 20	„ 110.026	„ 2,200,520 „
„ 250	„ 4,844	„ 1,211,000 „
	Fedi a Cassiere A/F	„ 9,567 „
	Totale	L. 113,616,029 „

Il rapporto fra il capitale L. 48,750,000 00 e la circolazione . . . . L. 113,616,029 00 è di uno a 2 33

Il rapporto fra la riserva L. 81,325,166 60 { la circolazione L. 113,616,029 00 e gli altri debiti a vista „ 62,689,502 76 } L. 176,305,531 76 è di uno a 2 16

Prezzo corrente delle azioni . . . L. „
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato . . . „ „

(*) Vi sono comprese le fedi di credito in nome di terzi, le polizze e lo stralcio per la somma di L. 38,583,059 88.

Visto
IL DIRETTORE GENERALE
G. COLONNA.

Per copia conforme
Il Segretario Generale
G. Marino.

Il Ragioniere Generale
R. Puzziello.

5007

FALLIMENTO

di **Bacchetti Giovanni**, *commerciante in Roma, con laboratorio di falegname nel palazzetto Sciarra e magazzino in via in Arcione, n.* 105, *e domiciliato in via Testa Spaccata, n.* 11.

Con sentenza del tribunale di commercio di Roma in data d'oggi si è dichiarato il suddetto fallimento, delegandosi alla procedura degli atti il giudice di questo tribunale signor Gabriac Vittorio e retrotraendo provvisoriamente la data del fallimento al 31 maggio 1876. La stessa sentenza ha ordinato l'apposizione dei suggelli sugli effetti mobili del fallito ovunque posti ed esistenti, nominando a sindaco provvisorio il signor Annibaldi avv. Alessandro, domiciliato in via Banchi Vecchi, n. 134, determinando che per la nomina dei sindaci definitivi debbano i creditori radunarsi nel 31 corrente, alle ore 12 merid. nella camera di consiglio di questo tribunale, situata in via S. Apollinare, n. 8.

La suddetta sentenza è eseguibile provvisoriamente non ostante opposizione od appello e senza cauzione.

Roma, 23 ottobre 1876.

4993 Ermanno Pasti vicecanc.

AVVISO. 5035

(1ª *pubblicazione*)

Nel giorno trenta novembre 1876 avanti la seconda sezione del tribunale civile di Roma si procederà alla vendita giudiziale a primo ribasso del seguente fondo, ad istanza del signor Giuseppe Salvatori ed a carico di Angelo Aliberti, rappresentato dalla sua madre Rosa Fiorani. Il primo prezzo per l'incanto viene desunto dal prezzo di stima ribassato di due decimi, cioè per lire 10,025 49.

Vigna posta nel suburbio di Roma sul piazzale a mano manca appena sortita la porta S. Paolo, con casamento sopra ad uso di abitazione, composta di piani terreni, due piani superiori e loggia o terrazza, con tinello, stalla, rimessa ed altri fabbricati, vocabolo Travicella, della quantità superficiale di tavole 13 e palmi 30, recinta in parte di muro vicino alla casa e nel resto di fratta viva, con due pozzi di acqua potabile, confinante a levante con Antonio Ricci, a mezzogiorno col vicolo della Travicella, a tramontana colla via delle Mura, ed a ponente col piazzale suddetto, distinto in mappa n. 1 coi numeri 463 sub. 1, 776 e 464.

AVVISO.

Ecc.mo signor Presidente del Tribunale civile di Roma,

Il sottoscritto procuratore di Caterina Orlandi vedova Pacca, come tutrice legittima del minore Antonio Pacca, figlio ed erede beneficiato del fu Filippo, fa istanza alla S. V. Ecc.ma perchè, nello interesse della propria cliente, voglia deputare un perito competente per la stima dei fondi rustici ed urbani posti nella terra e territorio di Campagnano, circondario di Roma, già oppignorati a carico dei debitori coeredi di Francesco Gori fu Andrea, e descritti nel relativo atto di precetto notificato ai medesimi li 19 settembre 1876 dall'usciere della R. pretura di Campagnano G. Marocchi, debitamente trascritto, e ciò allo effetto di potere procedere alla vendita giudiziale degli stabili suddetti a senso di legge.

5026 Dott. Domenico De Petris proc.

AVVISO.

(3ª *pubblicazione*)

Alessio d'Alessi fu Antonio, notaio, residente in S. Giovanni in Fiore (Calabria Citeriore), passò agli eterni riposi ai 13 settembre 1870. I suoi eredi stanno facendo pratiche per lo svincolo della sua cauzione e ritirarsi la somma depositata nel Gran Libro come da certificato n. 99258, col numero di registro di posizione 34908. 4697

CAMERANO NATALE, *Gerente.*

ROMA — Tip. Eredi Botta.